

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. IV-bis
n. 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **VITO LATTANZIO** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI DOTTORI **CALOGERO MANNINO**, **NICOLA CAPRIA**, **ROSARIO NICOLOSI** E DEI SIGNORI **SALVATORE SCIANGULA**, **FILIPPO SALAMONE**, **ANTONIO VITA**, **MARIO MADDALONI** E **LIONELLO SEBASTI**

per i reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)

Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo

per il tramite del Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

il 10 agosto 1994

All'onorevole Presidente del Senato della Repubblica ()*

ROMA

Roma, 10 agosto 1994

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a procedere a norma dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti dell'onorevole Lattanzio Vito ed altri formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (procedimento numero 6280/92 N.C. e n. 1/93).

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to BIONDI)

La relazione del Collegio per i reati ministeriali era stata trasmessa il 22 febbraio 1994 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, al Presidente della Camera dei deputati. Nella seduta del 23 giugno 1994, la Camera dei deputati, su proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha deliberato di restituire gli atti al Collegio in quanto, ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 2, del Regolamento, non spetta alla Camera di deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere in questione, poichè tale deliberazione, a seguito della sopravvenuta cessazione dal mandato parlamentare dell'onorevole Vito Lattanzio, deve ritenersi di competenza del Senato della Repubblica.

In data 20 luglio 1994, il Collegio per i reati ministeriali dispone che gli atti del procedimento siano trasmessi al Procuratore della Repubblica per l'ulteriore inoltrò, tramite il Ministro di grazia e giustizia, al Senato della Repubblica.

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 8 della Legge Costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Palermo, 14 gennaio 1994

I

IN FATTO

Con richiesta pervenuta il 19 ottobre 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, premesso che dalle dichiarazioni rese da Salamone Filippo era emersa un'ipotesi di reato a carico dell'onorevole Vito Lattanzio, riconducibile all'esercizio delle funzioni di Ministro del Governo della Repubblica svolte dal predetto; che più in particolare il Lattanzio era accusato di aver ricevuto la somma di lire cento milioni per emettere una ordinanza volta ad accelerare il finanziamento e l'esecuzione dell'impianto di dissalazione di Trapani; che, pertanto, il reato ipotizzato era quello di corruzione aggravata in concorso commesso in Palermo e Roma nel marzo 1990; che le indagini preliminari in ordine a tale ipotesi delittuosa erano di competenza del Collegio istituito in virtù delle disposizioni della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, disponeva la trasmissione degli atti relativi all'indagato Vito Lattanzio al suddetto Collegio, chiedendo nel contempo l'acquisizione della documentazione concernente l'opera pubblica in questione.

Ricevuti gli atti, con nota in data 23 ottobre 1993, il Collegio chiedeva al Procuratore della Repubblica in sede se procedesse nei confronti degli altri soggetti che dovevano, in seguito alle indagini svolte fino a quel momento, considerarsi presunti correi del Lattanzio ed ancora se, con riferimento alla posizione dell'onorevole Rosario Nicolosi, fosse stata inviata o meno la richiesta di autorizzazione a procedere, rivestendo il predetto la qualifica di deputato nazionale.

Con nota del 28 ottobre 1993 il Procuratore della Repubblica comunicava che in ordine al medesimo fatto risultavano indagati anche Salamone Filippo, Vita Antonio, Sebasti Lionello, Maddaloni Mario, Nicolosi Rosario, Sciangula Salvatore, Mannino Calogero e Capria Nicola, che il Mannino, il Capria e il Nicolosi, tutti parlamentari in carica, avevano già ricevuto informazione di garanzia e nei loro confronti era stata avanzata richiesta di autorizzazione a procedere e si riservava di valutare la questione di competenza implicitamente sollevata dal Collegio.

Trasmetteva poi copia di altri interrogatori resi dal Salamone, delle richieste di autorizzazione a procedere e delle informazioni di garanzia ritualmente notificate ai suddetti.

Nel frattempo il Collegio acquisiva in copia, all'uopo delegando il Capitano Marco Minicucci del Nucleo Operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo (che avrebbe svolto alcune indagini relative al presente procedimento), gli atti concernenti l'appalto delle opere relative alla realizzazione del dissalatore di Trapani.

Indi con nota in data 3 novembre 1993 il Procuratore della Repubblica trasmetteva a questo ufficio, per competenza funzionale, gli atti concernenti l'episodio relativo al finanziamento del dissalatore di Trapani e dunque le posizioni dei presunti correi del Lattanzio allegando, in copia, altri interrogatori del Salamone, le dichiarazioni rese da Lodigiani Vincenzo e De Eccher Claudio nonché la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Citaristi Severino e altri atti riguardanti Vita Antonio.

In data 8 novembre 1993 si presentava spontaneamente l'onorevole Vito Lattanzio il quale dichiarava di essere completamente estraneo ai fatti, assumendo di non aver mai avuto contatti, nè diretti nè indiretti, con il Salamone.

Il successivo 15 novembre veniva interrogato Filippo Salamone il quale confermava il contenuto degli interrogatori resi in precedenza e forniva ulteriori dettagli circa l'episodio oggetto del procedimento.

Venivano acquisiti altri atti riguardanti l'appalto nonché due pubblicazioni edite dalla Presidenza della Regione Sicilia-Direzione per gli affari extraregionali, intitolate «Dall'emergenza all'uso programmato» e «Programma Regionale di Sviluppo».

In data 29 novembre, 3 e 7 dicembre 1993 venivano interrogati rispettivamente il Nicolosi, il Vita ed il Mannino, mentre ai sensi dell'articolo 371 del codice di procedura penale, veniva richiesta copia degli interrogatori resi da Salvatore Sciangula e Nicola Capria al Procuratore della Repubblica di Palermo nell'ambito delle indagini condotte in merito alle dichiarazioni di Filippo Salamone.

Venivano poi sentite quali persone informate sui fatti il direttore generale dell'IMPRESM s.p.a., Francesco Paolo Scaglione e il ragioniere Calogero La Mendola, dipendente della stessa società.

Indi interrogato l'onorevole Nicola Capria, gli atti venivano trasmessi al pubblico ministero per le sue richieste.

Con nota pervenuta in data 3 gennaio 1994 il Procuratore della Repubblica in sede chiedeva al Collegio la trasmissione degli atti, con la relativa motivata relazione, per l'inoltro della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di tutti gli indagati, in ordine al reato di corruzione aggravata in concorso loro ascritto.

II

GLI ELEMENTI D'ACCUSA

a) Le dichiarazioni di Filippo Salamone nel loro complesso.

Il Salamone, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 25 maggio 1993 per il delitto di associazione per

delinquere finalizzata alla monopolizzazione di appalti pubblici nell'ambito di una complessa indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Palermo e dal Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, decideva di collaborare con gli inquirenti svelando, nel corso di numerosi interrogatori, il sistema illecito che presiedeva alla gestione di tali appalti.

Titolare di una impresa di medie dimensioni da tempo inserita nel settore della realizzazione di opere pubbliche, il Salamone nell'ambito di tale collaborazione non esitava ad accusarsi di molteplici fatti delittuosi consistenti prevalentemente nelle cospicue dazioni di denaro a numerosi politici per agevolare la sollecita definizione, sul piano amministrativo, delle procedure concernenti la realizzazione di svariate opere pubbliche del valore di centinaia di miliardi.

Poichè le numerose notizie fornite dal Salamone non attengono tutte direttamente allo specifico oggetto del presente procedimento, è ovvio che in questa sede ci si limiterà a considerare quelle che qui interessano allo scopo di verificare l'esistenza o meno di elementi sufficienti per continuare le indagini.

Nondimeno essendo doveroso, anche in questa sede, verificare la credibilità del Salamone, il quale riveste nella vicenda il ruolo di chiamante in correatà degli altri indagati, è necessario riassumere, sia pure sinteticamente, il complesso delle sue rivelazioni, allo scopo di illustrare quali sono i motivi che hanno indotto il Collegio a valutare positivamente le sue rivelazioni attribuendo ad esse, con il concorso dei necessari elementi di riscontro, un particolare livello di credibilità.

Interrogato dal Collegio in data 15 novembre 1993 il Salamone confermava il contenuto degli interrogatori resi in precedenza al Procuratore della Repubblica di Palermo.

Tali interrogatori (allegati in copia agli atti) sono così entrati a far parte del presente procedimento e hanno formato oggetto di valutazione nei termini che seguono.

Fin dalle sue prime dichiarazioni il Salamone ammetteva di avere effettuato per anni, sotto varie forme, numerose contribuzioni a vari uomini politici siciliani di spicco soprattutto della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista Italiano.

Più in particolare il Salamone affermava di avere versato ingenti somme di denaro in contanti a numerosi esponenti dei partiti, di avere finanziato dietro loro espressa richiesta manifestazioni culturali, di aver messo a disposizione la sua emittente Teleakras per spazi pubblicitari in occasione di avvenimenti elettorali e infine di aver assunto nella sua impresa un numero notevole di dipendenti su sollecitazione di politici.

L'enorme quantità di denaro consegnato nel corso degli anni serviva a procurargli significativi vantaggi, da lui elegantemente indicati come «ritorni», consistenti:

- 1) nella possibilità di avere informazioni sulla programmazione di spesa regionale;
- 2) nella sollecitudine nello stanziamento di fondi per opere ancora da realizzare cui era interessato;

3) nelle agevolazioni nell'ottenimento di finanziamenti per completare opere da lui già appaltate (cfr. interrogatorio del 7 giugno 1993).

Nonostante, a suo dire, non fossero temporalmente connesse con le singole opere, egli ha specificato che le dazioni di denaro ai politici erano «paramtrate» alle quote di lavori pubblici da lui acquisiti e che esse si aggiravano intorno all'1,50 o al 2 per cento dell'importo dei lavori.

Del resto le sue contribuzioni monetarie erano destinate proprio ai politici capaci di influire direttamente o indirettamente sulla spesa pubblica o sul regolare e sollecito andamento della esecuzione degli appalti.

A tal proposito egli ha testualmente affermato:

«...Nella scelta degli uomini politici destinatari delle mie contribuzioni, come ho già detto, tenevo conto della carica rivestita specialmente all'interno delle Commissioni Parlamentari Regionali di cui ho riferito o, comunque, della loro capacità di influenza su dette Commissioni. Debbo comunque aggiungere che tenevo conto anche della possibile influenza dei medesimi sugli enti committenti. Intendo dire, non che contassi su agevolazioni in sede di aggiudicazione degli appalti, in quanto ciò, come ho precisato, era praticamente impossibile. Intendo dire invece che la contribuzione al politico mi garantiva che non avrei incontrato difficoltà nell'iter dei lavori, specialmente nella fase di esecuzione degli stessi, dove per esecuzione intendo pagamenti per gli stati di avanzamento, approvazione di eventuali perizie di variante...

...In base a quanto detto prima, ne discende che il fatto che io non abbia incontrato ostacoli pretestuosi nell'esecuzione dei lavori a me aggiudicati è dipeso in parte anche dai miei rapporti con il mondo politico siciliano.

Del resto specialmente i miei rapporti con l'onorevole Nicolosi, con l'onorevole Mannino e con l'onorevole Capria erano piuttosto notori nell'ambiente della burocrazia regionale» (vedi interrogatorio al pubblico ministero del 13 luglio 1993).

In ordine alle concrete modalità con le quali egli assumeva di aver versato le tangenti ai politici dichiarava:

«...La mia impresa riusciva a giustificare tali contribuzioni in quanto non venivano indicate in bilancio, stante che negli anni precedenti gli utili... erano stati accantonati in diversi libretti al portatore a cui di volta in volta attingevamo.

...I libretti erano accessi presso la banca di Girgenti e i prelievi dagli stessi avvenivano tramite il dottor Angelo Provenzano all'epoca direttore della sede di Agrigento del predetto istituto bancario.

Altre liquidità, da noi reperite per far fronte alle contribuzioni, derivavano da lavori per migliorie non fatturati in relazione ad alcuni edifici di edilizia convenzionata... realizzati in località Monserrato di Agrigento...» (vedi interrogatori resi al Pubblico Ministero il 21 aprile 1993, il 26 maggio 1993 e il giorno 8 giugno 1993).

In ordine a tali fondi precisava successivamente che i compensi non fatturati erano stati di circa un miliardo e mezzo e che erano stati versati

in libretti al portatore accesi presso la Banca di Girgenti, aventi tutti nomi di fantasia.

Aggiungeva poi che le operazioni su tali libretti erano state fatte da lui personalmente quasi sempre ad Agrigento nel suo ufficio tramite il Provenzano (vedi interrogatorio dell'8 giugno 1993).

Per quanto riguarda gli uomini politici con i quali aveva avuto più frequentemente rapporti egli dichiarava:

«All'onorevole Rino (Rosario) Nicolosi ho fatto pervenire in questi anni numerosi contributi in quanto è l'uomo politico siciliano che stimo di più.

Con il Nicolosi mi lega una amicizia ventennale che risale ai primi anni del 1970 quando frequentavamo lo stesso albergo di Palermo. In particolare ho sempre apprezzato il Nicolosi per la sua capacità di superare gli ostacoli della burocrazia e di impegnarsi concretamente per la realizzazione di opere pubbliche in Sicilia.

Voglio altresì sottolineare che gli interventi del Nicolosi erano di carattere squisitamente politico e non riguardavano singoli lavori.» (vedi interrogatorio del 21 aprile 1993).

Successivamente e cioè nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 26 maggio 1993 il predetto affermava però:

«Nel ribadire quanto già dichiarato in ordine alle contribuzioni da me effettuate a favore di diversi partiti politici e di alcuni uomini politici, voglio precisare che sebbene dette contribuzioni non fossero strettamente legate temporalmente ai singoli lavori da me aggiudicati, senza queste contribuzioni io non avrei potuto di fatto operare in Sicilia.

Nel ribadire quanto dichiarato in ordine ai miei rapporti con l'onorevole Nicolosi e l'onorevole Mannino preciso che quest'ultimo, nella sua qualità di segretario regionale della DC era il necessario referente politico per la concreta attività di gestione della spesa pubblica demandata al Nicolosi, allora Presidente della Regione.».

A proposito dei suoi rapporti con l'onorevole Sciangula il Salamone ha poi riferito:

«Conosco l'onorevole Salvatore Sciangula perchè sono cugino della moglie e ammetto di avere effettuato delle contribuzioni in suo favore e di averlo sostenuto elettoralmente in occasione di varie campagne elettorali sensibilizzando in suo favore anche i dipendenti delle mie imprese. I contributi finanziari in suo favore, sempre in occasione delle campagne elettorali sono stati di modesta entità.

A.D.R. Di certo l'onorevole Sciangula nella sua veste di assessore regionale ai lavori pubblici aveva il compito di avanzare le proposte necessarie per ottenere il finanziamento di opere pubbliche.».

Successivamente e cioè in data 29 ottobre 1993 il Salamone affermava:

«Nel confermare quanto precedentemente detto in ordine ai finanziamenti da me effettuati all'onorevole Sciangula, ribadisco che allo

stesso ho segnalato problematiche relative al finanziamento o rifinanziamento di opere a me aggiudicate e che allo stesso ho segnalato l'opportunità di attivarsi per velocizzare le predette pratiche, anche in considerazione della sua carica di assessore regionale ai lavori pubblici. In particolare richiamo la vicenda relativa allo schema idrico del Blufi e comunque alle opere idriche in genere.».

Per quanto concerneva i suoi rapporti con l'onorevole Mannino il Salamone ha detto tra l'altro:

«...l'onorevole Mannino nel periodo in cui era segretario regionale della DC, era l'uomo politico di maggior peso nella politica regionale siciliana. Peraltro in quanto deputato nazionale ed in un certo periodo membro del Governo, aveva anche una certa influenza a livello nazionale.» (vedi interrogatorio reso al pubblico ministero in data 8 giugno 1993).

Il predetto ha poi precisato che negli ultimi anni la sua impresa si era specialmente impegnata nel settore delle opere idriche (vedi interrogatorio al pubblico ministero del 7 giugno 1993) e che in tale settore i finanziamenti a disposizione erano enormi (vedi interrogatorio del 14 giugno 1993).

In ordine al meccanismo che regolava per legge alcune delle opere di rilevante importo che si era aggiudicato egli ha chiarito quanto segue:

«...Per i finanziamenti non regionali la Regione Siciliana aveva solo un ruolo di programmazione e di proposta, mentre la definitiva approvazione doveva passare al vaglio dei Ministeri competenti, dei Nuclei di valutazione, dei comitati della Regione e del CIPE.

Per quanto riguarda tali finanziamenti era importante avere l'appoggio delle segreterie nazionali dei due partiti di governo, le quali potevano influire sulle quote spettanti alla Regione Sicilia ed altresì potevano influenzare le decisioni degli organismi di cui si è detto» (ibidem).

Nell'interrogatorio del 7 giugno 1993 dinanzi al Pubblico Ministero il Salamone aveva affermato di aver appreso personalmente dall'onorevole Rosario Nicolosi e dall'onorevole Calogero Mannino che vi era stato un accordo tra la DC romana e la DC siciliana nel senso che tutte le contribuzioni corrisposte dagli imprenditori per alcune opere pubbliche andavano versate direttamente a Roma.

Ed ancora il Salamone così si esprimeva:

«Aggiungo che avevo appreso dall'onorevole Nicola Capria e dall'onorevole Antonino Buttitta che accordo di identico contenuto era stato stipulato all'interno del PSI tra Roma e la Sicilia, sempre in relazione a queste opere.

Secondo quanto mi fu detto dai due nomi politici, la ragione per cui tali versamenti andavano effettuati direttamente a Roma stava soprattutto nel rilievo nazionale che aveva assunto la vicenda e anche nell'esigenza di scongiurare sul nascere eventuali contrasti che potevano nascere in sede locale per la spartizione delle "tangenti"».

In ordine a Vita Antonio, altro imprenditore agrigentino, titolare della Vita s.p.a., che spesso si era associato con lui in raggruppamento temporaneo di imprese in occasione dell'aggiudicazione di lavori pubblici, egli riferiva che i rapporti tra il predetto e l'onorevole Mannino erano notori.

In un primo tempo negava però di essere a conoscenza del fatto che il Vita avesse effettuato versamenti ai politici.

Successivamente dichiarava che il Vita, nel corso degli anni, gli aveva consegnato somme di denaro a favore dei politici e a proposito delle sue precedenti e diverse dichiarazioni spiegava che non aveva rivelato prima tali circostanze per l'amicizia che ancora lo legava al Vita e perchè sperava che il predetto si presentasse spontaneamente all'autorità giudiziaria per riferire personalmente su tali vicende. Ma poichè ciò non era avvenuto e lui intendeva definitivamente rompere con il suo passato si era deciso a rivelare tutto quello che sapeva.

Ribadiva così che il Vita si avvaleva del Mannino e che nella maggior parte dei casi si regolava autonomamente senza dirgli niente di specifico.

Quando i politici erano vicini a lui, e cioè nel caso del Nicolosi, il Vita gli versava la sua quota di contribuzioni.

Aggiungeva il Salamone che il Vita certamente sapeva che le somme erano destinate al Nicolosi, poichè non vi sarebbero stati altri motivi per corrispondergli il denaro.

Interrogato dal Collegio il 15 novembre 1993 il Salamone confermava i suoi rapporti con i politici e forniva alcune precisazioni concernenti la realizzazione dell'impianto di dissalazione di Trapani, oggetto del procedimento.

Chiariva così che il ricorso al potere ordinatorio del Ministro per il coordinamento della protezione civile aveva avuto l'effetto di accelerare notevolmente i tempi relativi ai finanziamenti dell'opera e che un altro vantaggio era derivato dal fatto che la sua impresa si era potuta avvalere di «norme accelerative» riguardanti anche l'aspetto della materiale esecuzione dei lavori.

A tale ultimo proposito il Salamone ha spiegato che a seguito delle ordinanze ministeriali era stato possibile eseguire i lavori nei giorni festivi, fare viaggiare gli autocarri di domenica, avvalersi della previsione di ipotesi di silenzio-assenso della pubblica Amministrazione nell'ottenimento di pareri o autorizzazioni.

L'indagato ha poi precisato che, per ottenere l'emissione delle ordinanze ministeriali, un ruolo necessario era stato svolto dall'assessore regionale ai lavori pubblici da lui definito nella vicenda « in prima linea », dal Presidente della Regione, che era l'organo deputato a mantenere i collegamenti con l'Amministrazione centrale, e infine dal Ministro per la protezione civile.

Aggiungeva inoltre che, secondo lui, il ruolo svolto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno era stato passivo, ma poi a specifica domanda ammetteva che il titolare di tale dicastero poteva rifiutare il concerto, anche se, per le vie ordinarie, non avrebbe potuto frapporre ostacoli alla concessione del finanziamento dato che l'opera era compresa nel programma regionale di sviluppo già ritualmente approvato.

In ordine ai pagamenti da lui effettuati per ottenere, i provvedimenti che avevano consentito alla sua e alle altre imprese di ricevere con estrema sollecitudine i finanziamenti, il Salamone così si è espresso:

«Io in un'epoca che non ricordo, ma comunque dopo l'aggiudicazione dei lavori, cominciai a sollecitare Nicolosi, nella sua qualità di Presidente della Regione Siciliana, per ottenere, con la massima sollecitudine, il finanziamento anche per evitare di incorrere in ritardi che avrebbero causato la sospensione dell'appalto.

Preciso che il mio interesse di imprenditore ad eseguire le opere coincideva perfettamente con l'interesse pubblico alla realizzazione del dissalatore che, tra l'altro, è il più grande d'Europa.

A un certo punto il Nicolosi, non so se all'Hotel Politeama di Palermo o negli uffici della Presidenza della Regione, mi disse che sarebbe stato opportuno dare una contribuzione al Ministro Lattanzio di lire cento milioni.

Escludo che la quantificazione del denaro sia stata fatta dal Nicolosi in maniera perentoria, forse fui io a chiedere con quanto denaro dovevo contribuire per rendere più fluido il rapporto tra la Regione Siciliana ed il Ministero».

Il Salamone ha aggiunto che il Nicolosi gli riferì che la somma sarebbe stata versata al Lattanzio, ma di non ricordare se il primo gli avesse espressamente indicato il motivo della contribuzione.

L'indagato ha però precisato che se anche il Nicolosi non gli avesse esplicitato la ragione della dazione al Lattanzio, egli avrebbe ugualmente intuito che essa era strumentale all'emissione delle ordinanze che avrebbero accelerato l'appalto.

Pur escludendo di avere elementi obiettivi per affermare che il denaro era stato effettivamente consegnato al Lattanzio, il Salamone ha riferito testualmente:

«Escludo che il Nicolosi dati i rapporti personali e le numerose contribuzioni da me effettuate in suo favore, possa aver millantato nella vicenda del dissalatore».

b) La valutazione della attendibilità generica delle accuse.

Prima di affrontare la questione della attendibilità delle dichiarazioni del collaborante è opportuno premettere qualche cenno sugli orientamenti giurisprudenziali in materia di chiamata in correità.

Di importanza fondamentale a tale proposito è certamente la pronuncia della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992 resa nel procedimento contro Abbate Giovanni ed altri, più noto come «maxi-uno».

In tale pronuncia infatti la Corte Suprema ha dedicato ampio spazio a tutte le questioni poste dall'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale, stabilendo principi e direttive di interpretazione che, per il lungo approfondimento che ne è stato alla base, sono senz'altro suscettibili di essere condivisi.

Occupandosi dunque di tutte le questioni interpretative poste dalla norma in esame la Corte Suprema ha disatteso l'interpretazione fortemente restrittiva che aveva trovato favore presso i difensori e ha

affermato in primo luogo che l'articolo 192 del codice vigente ha innegabilmente introdotto «delle innovazioni limitative a garanzia della corretta argomentazione in materia di prove, con il chiaro intento di segnare non tanto correzioni di percorso rispetto alla elaborazione dei principi che era stata fatta nel silenzio del codice abrogato, ma una precisazione normativa in ordine alla parte di tale elaborazione che doveva assumere i contorni di certezza rispetto alle oscillazioni giurisprudenziali sempre possibili nella mancanza di un'apposita disciplina normativa».

Tale innovazione, secondo la Corte, non è però solo di segno riduttivo, ma al contrario estensivo, se si considera che la disposizione in esame ha qualificato «elemento di prova» una fonte processuale che in passato era stata ritenuta ora prova, ora indizio ora perfino semplice *notitia criminis*.

La Corte ha poi chiarito che nella nozione di riscontro convalidante, necessario perchè la chiamata di correo possa esplicitare l'efficacia dimostrativa propria della prova, rientrano a pieno titolo gli elementi di prova omologhi, cioè della stessa specie, nonchè elementi di prova di specie diversa.

Per evitare il pericolo della circolarità della prova è poi necessario approfondire i noti requisiti dell'autonomia, della spontaneità e della costanza della chiamata di correo, avendo riguardo anche ai contenuti descrittivi di essa poichè anche tale elemento contribuisce a ridurre le probabilità di un errato accreditamento di mere invenzioni.

Tale indirizzo si pone del resto nel solco dell'ormai consolidata interpretazione della norma in esame.

Si vedano a tal proposito le pronunzie della Corte in data 18 febbraio 1988 (ric. Greco) e del 13 febbraio 1990 (ric. Belli).

Con quest'ultima sentenza le Sezioni Unite hanno affermato in particolare che il *novum* dell'articolo 192 va individuato nel divieto di utilizzazione esclusiva della dichiarazione in quanto tale e nella possibilità di valutazione congiunta e cioè di integrazione e di riscontro con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermare l'attendibilità.

Giova sottolineare poi che tali pronunce hanno riguardato la efficacia della chiamata di correo sotto il profilo della sua idoneità a supportare il giudizio di colpevolezza del chiamato in reità.

Se dunque la chiamata di correo, valutata unitamente a qualsiasi altro elemento di prova che ne confermi l'attendibilità, è sufficiente per affermare la responsabilità del chiamato in ordine al fatto attribuitogli, è intuitivo che essa, in presenza di idonei elementi di riscontro, integra *a fortiori* gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza.

Le dichiarazioni del Salamone assistite, come si vedrà, da numerosi riscontri di varia specie costituiscono, allora, certamente un elemento sufficiente per proseguire le indagini.

Tanto premesso si rileva che il Salamone, sia pure con molta cautela e adoperando una terminologia eufemistica (contribuzioni, ritorni, attivazioni, velocizzazioni di pratiche e finanziamenti), ha ammesso che dietro la realizzazione di opere pubbliche di notevole rilevanza stava un apparato intero di politici e funzionari pubblici corrotti.

Essi infatti ricevevano ingenti somme nella piena consapevolezza che il denaro era versato dal Salamone per uno scopo illecito e cioè per essere avvantaggiato, sotto il duplice profilo di ottenere immediatamente i finanziamenti o i rifinanziamenti delle opere e di evitare che la pedissequa applicazione delle regole che disciplinavano le attribuzioni e le competenze di ognuno di loro gli arrecasse ostacoli, perdite di tempo e, dunque, in definitiva, danno sul piano economico.

Il Salamone quindi ha indicato precise vicende ed episodi specifici della cui rilevanza penale, almeno a livello di ipotesi accusatoria, non è dato dubitare.

Ogni contribuzione, dazione di denaro o altra utilità deve ritenersi, allo stato delle indagini, prestata da lui e ricevuta dai destinatari, nella reciproca consapevolezza che ad esse sarebbe seguita una contropartita concreta in termini di illecita interferenza nelle procedure amministrative degli appalti a lui aggiudicati o ancora da aggiudicare.

Ora il numero degli episodi di corruzione da lui riferiti e la circostanza che egli abbia, non senza disagio, accusato personaggi politici e individui a lui legati da vincoli di amicizia personale (come il Nicolosi) o da stretti rapporti d'affari (come il Vita) e perfino da vincoli di parentela (come lo Sciangula) sono elementi che accreditano le sue accuse.

Cosicché può legittimamente ritenersi, pur in questa fase delle indagini, che egli non si sia autoaccusato di una innumerevole serie di episodi di corruzione per un intento diverso da quello di chi, coinvolto da anni in un sistema illecito di condizionamento degli appalti pubblici e vistosi ormai scoperto, decida di attenuare le conseguenze penali della sua condotta, collaborando con gli inquirenti.

È appena il caso di aggiungere che, come risulta dal complesso di tutti gli interrogatori da lui resi, il Salamone ha denunciato di aver pagato tangenti a tutti i partiti politici di governo e non.

Non può allora ipotizzarsi che nel muovere le sue accuse egli sia stato spinto dall'intento di danneggiare una o più parti politiche.

Va infine sottolineato che non può muoversi al Salamone nemmeno l'accusa di aver concorso a delineare agli inquirenti un sistema di corrottele più grave di quello da lui personalmente sperimentato.

L'estrema cautela nel formulare le sue accuse, desumibile dalla valutazione generale del comportamento da lui mantenuto e perfino dagli stessi termini utilizzati, giustifica semmai la considerazione che egli abbia tentato di attenuare la gravità dei fatti, senza enfatizzarli o ingigantirli.

Nel rilevare una serie numerosissima di « contribuzioni » di denaro a varie persone, egli poi ha anche precisato il motivo della dazione, il luogo in cui essa era stata effettuata, le modalità del pagamento e ogni altro elemento utile a fornire agli inquirenti concrete possibilità di verifica delle sue rivelazioni.

Anche tali elementi concorrono allora a far escludere che le sue dichiarazioni siano frutto di mendacio o di erronea rappresentazione della realtà.

Si è già detto, infatti, che uno dei principi enunciati dalla Suprema Corte a proposito della efficacia probatoria della chiamata in correità è

proprio quello della necessità che essa sia connotata da elementi concreti, suscettibili di riscontro.

Al positivo controllo della attendibilità intrinseca della chiamata di correo del Salamone che, per quanto detto sopra, deve ritenersi spontanea, circostanziata e reiterata nel tempo, si sono aggiunti, quindi, sul piano dei riscontri obbiettivi, numerosi elementi di diversa specie e natura che hanno confermato l'attendibilità dell'imprenditore siciliano.

Va in primo luogo sottolineata la precisa corrispondenza delle rivelazioni del Salamone rispetto a quelle di altri imprenditori che hanno operato in Sicilia, quali Vincenzo Lodigiani e Claudio De Eccher.

Vincenzo Lodigiani, titolare di una delle più prestigiose imprese italiane, interrogato in data 8 giugno 1993 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo riferiva testualmente:

«La Lodigiani s.p.a. effettuava contribuzioni alle segreterie amministrative della DC e del PSI e ciò garantiva alla nostra impresa la possibilità di lavorare senza ulteriori interferenze politiche anche in sede locale.

Tuttavia questo sistema di pagamento non ci ha risolto del tutto i nostri problemi in sede locale, ed infatti, quando nel 1989 abbiamo realizzato un acquedotto che dalla diga Garcia doveva addurre l'acqua alla città di Palermo, abbiamo subito la richiesta di una tangente di complessive lire 135.000.000 che, presumo, doveva essere destinata ai politici locali.

La richiesta fu avanzata da Salamone Filippo che insieme all'impresa di Penta e Vita si trovava in associazione temporanea anche con la mia impresa».

Successivamente il Lodigiani nell'interrogatorio reso in data 16 giugno 1993 ha ammesso che per la realizzazione di un'altra opera pubblica in Sicilia egli aveva versato tangenti ai politici locali di cui ha fatto i nomi.

Analogamente Claudio De Eccher, titolare della Rizzani de Eccher, altra impresa di livello nazionale, pur negando in un primo tempo di avere versato tangenti per la realizzazione di lavori pubblici in Sicilia, era costretto ad ammettere che negli ultimi anni aveva corrisposto alle segreterie nazionali della DC e del PSI ed in particolare all'onorevole Severino Citaristi e all'onorevole Balsamo un importo complessivo di circa 1 miliardo e mezzo (cfr. interrogatorio del 30 marzo 1993).

Specificava che in Sicilia i contatti per tangenti si svolgono prevalentemente tra enti committenti e imprenditori siciliani, per ragioni di cautela e riservatezza, e che molti imprenditori siciliani trovano la loro forza non già in una capacità imprenditoriale della quale sono privi, bensì nei contatti con ambienti politici ed amministrativi locali che custodiscono gelosamente (vedi interrogatorio del 22 maggio 1993).

Con specifico riferimento al sistema illecito degli appalti il De Eccher riferiva successivamente che fin dall'inizio della sua attività lavorativa nel settore egli aveva trovato il sistema «degenerato» cioè

condizionato da parte di uomini politici, partiti e burocrati che chiedevano il pagamento di tangenti quasi sempre mascherate sotto forma di contributi ai partiti (vedi interrogatorio dell'11 giugno 1993).

Infine dopo qualche iniziale perplessità ammetteva:

«So che il coordinatore delle attività degli imprenditori per conto dei politici era in Sicilia Filippo Salamone» (vedi interrogatorio 11 giugno 1993).

Più fonti allora indicano in modo convergente che il Salamone aveva un ruolo di primaria importanza nell'ambito degli appalti pubblici della regione e che, verosimilmente per la sua vicinanza con gli uomini politici più influenti della Sicilia (Mannino e Nicolosi), era colui che ricopriva il ruolo di intermediatore tra l'imprenditoria e il mondo politico.

Al riscontro delle dichiarazioni del Salamone da parte del Lodigiani e del De Eccher circa il ruolo da lui svolto nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche in Sicilia, si sono aggiunte poi numerose altre risultanze che concorrono a rafforzare maggiormente l'attendibilità del collaborante.

Esse sono costituite dagli accertamenti di polizia giudiziaria il cui esito ha confermato le frequentazioni del Salamone con i soggetti da lui prevalentemente indicati come percettori di tangenti, dalle informazioni rese dai suoi autisti, dalle sue segretarie, dal direttore della Banca di Girgenti, dottor Angelo Provenzano, nonché dalle copie delle fatture relative all'acquisto di buoni-benzina e dall'elenco dei nominativi delle persone da lui assunte su richiesta dei politici.

Ed invero quanto agli autisti, il Burrogano ha affermato di averlo accompagnato spesso all'Hôtel Politeama di Palermo, un paio di volte all'Hôtel Sole sito in Palermo nel corso Vittorio Emanuele e più volte presso un immobile di piazza Unità d'Italia; anzi a proposito di tale luogo ha aggiunto che era capitato che prima di recarsi negli uffici palermitani dell'impresa, il Salamone vi si fermasse provenendo da Agrigento.

Analoghe dichiarazioni ha reso l'altro autista del Salamone, Tantillo Salvatore, sentito dal Pubblico Ministero in data 22 giugno 1993.

Dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria è emerso poi che in piazza Unità d'Italia abita l'onorevole Calogero Mannino e che dai registri dell'Hôtel Sole di Palermo risultava che ivi aveva ricevuto alloggio l'onorevole Nicola Capria proprio nel giugno 1987 e cioè nel periodo indicato dal Salamone.

La segretaria del Salamone, Cutrano Daniela, ha poi riferito che tra gli uomini politici che più di frequente cercavano l'ingegnere ricordava l'onorevole Nicolosi e che spesso aveva ricevuto telefonate dalla segretaria dell'onorevole Mannino.

Analogamente l'altra segretaria, Maria Vita Rago, ha riferito di non aver mai visto l'onorevole Mannino, ma di avere passato all'ingegnere telefonate della segretaria dell'onorevole, a nome Mazzanti.

Il dottor Angelo Provenzano, già direttore della banca di Girgenti, ha dichiarato che il Salamone, cliente e socio della banca, aprì numerosi libretti di risparmio al portatore ciascuno in media di circa quindici milioni per un totale di circa trenta libretti.

Spesso detti titoli, aventi nomi di fantasia, venivano estinti dopo uno o due anni.

Aggiungeva il Provenzano, confermando con ciò le rivelazioni dell'imprenditore siciliano, che le operazioni bancarie venivano fatte alcune volte personalmente da quest'ultimo, che lui stesso andava a trovare presso la sede dell'impresa, ed altre volte dai suoi collaboratori.

Sentito dal Collegio in data 16 dicembre 1993 il direttore generale della Impresem, dottor Francesco Paolo Scaglione, confermava i rapporti del Salamone con vari uomini politici, specificando in particolare che era a sua personale conoscenza che molti di loro avevano avanzato richieste di assunzione di svariate persone.

Il predetto precisava testualmente:

«Mi sono stati consegnati dalla segretaria del Salamone vari elenchi di assunzioni, specie nel periodo elettorale, provenienti dagli onorevoli Mannino, Nicolosi e Pizzo».

Lo Scaglione aggiungeva poi che più volte il Salamone gli aveva riferito che si recava a trovare l'onorevole Mannino nella di lui abitazione sita nei pressi di villa Sperlinga.

Altrettanto spesso ed anzi più spesso il Salamone gli aveva comunicato che andava a trovare l'onorevole Nicolosi presso gli uffici della Presidenza della Regione o a Catania.

E in modo molto significativo lo Scaglione ha poi affermato che già prima del 1991 aveva intuito che i rapporti del Salamone con i politici non si esaurivano soltanto nelle richieste di assunzioni.

Nel 1991, in occasione delle elezioni politiche, egli aveva avuto però la certezza che il Salamone era solito effettuare delle contribuzioni a favore di esponenti di partiti politici.

Ha infatti riferito che in una occasione, in presenza sua e del ragioniere La Mendola, il Salamone disse che aveva intenzione di comprare circa duecento milioni di buoni benzina per elargirli ai politici, aggiungendo che ciò era necessario non avendo più fondi non iscritti in bilancio a cui attingere.

In ordine al finanziamento di manifestazioni culturali lo Scaglione ha precisato che la richiesta per le Panatenee proveniva al Salamone dall'onorevole Mannino e che lui, nella sua qualità di direttore generale dell'Impresem, aveva rivolto al predetto Salamone qualche rimostranza per il fatto che tali esborsi erano troppo onerosi per l'impresa.

Il Salamone aveva però replicato che si trattava di manifestazioni prestigiose e che, comunque, *«non avrebbe potuto dire di no all'onorevole Mannino».*

Tali affermazioni convalidano, allora, ulteriormente le rivelazioni del Salamone e contribuiscono a far luce sui rapporti tra quest'ultimo e i politici a lui più vicini.

Analoga deposizione ha reso il ragioniere della Impresem, La Mendola Calogero, il quale ha confermato le frequentazioni del Salamone con vari esponenti politici, confermando anche l'esistenza di fondi in nero della società, provenienti da un cantiere di edilizia privata convenzionata (vedi verbale di assunzione di informazioni rese al Collegio in data 16 dicembre 1993).

Altro riscontro è indirettamente fornito dalle dichiarazioni rese dal Vita, dal Maddaloni e dal Sebasti, come si dirà allorchè saranno trattate le rispettive posizioni.

Molteplici elementi di varia natura e specie suffragano allora la chiamata in correità effettuata dal Salamone che, per le considerazioni sopra svolte, costituisce un elemento idoneo senz'altro a giustificare la prosecuzione delle indagini.

III

TEMPI E MODALITÀ DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DISSALATORE DI TRAPANI

Prima di esaminare le specifiche accuse rivolte dal Salamone nei confronti degli indagati è opportuno premettere qualche cenno in ordine alla vicenda concernente la realizzazione dei lavori del dissalatore della città di Trapani, per i quali egli avrebbe versato, anche nell'interesse degli altri imprenditori aggiudicatari dell'opera, ingenti «contribuzioni» a vari uomini politici.

La legge 1° marzo 1986, n. 64, che ha segnato la cessazione dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno, ha introdotto una nuova struttura organizzativa nella quale le Regioni, quali enti di programmazione globale dello sviluppo, sono autorizzate ad utilizzare le disponibilità finanziarie dell'intervento statale correlate a quelle del bilancio regionale.

Ulteriore modalità di intervento delle Regioni stabilito dalla legge n. 64 del 1986 è costituito dalla utilizzazione delle risorse provenienti dai Programmi Regionali di Sviluppo (P.R.S.) in cui risulta accentuata la responsabilizzazione regionale sia nella fase programmatica che in quella attuativa poichè le Regioni pianificano interventi raccordati sia con la programmazione regionale che con l'intervento straordinario.

L'attivazione dei P.R.S. (come si legge nella pubblicazione intitolata «Programma Regionale di Sviluppo» acquisita ed allegata agli atti del procedimento) è coincisa in Sicilia con un periodo di grave crisi idrica, che avrebbe indotto la Giunta Regionale in data 6 aprile 1989 (vedi verbale in atti) a proclamare, su proposta del Presidente della Regione, lo stato di calamità naturale e, quest'ultimo, ad attivare procedure d'urgenza per quegli schemi idrici la cui realizzazione veniva ritenuta di prioritaria importanza per fronteggiare la situazione di carenza idrica in cui versava l'isola.

In questo contesto il dissalatore di Trapani veniva inserito nel programma regionale di sviluppo per il triennio 1988-1990.

L'opera, il cui importo complessivo era di 171 miliardi di lire, aveva lo scopo di risolvere nel breve periodo il deficit idropotabile della città di Trapani e delle aree limitrofe e nel medio periodo di essere « il volano e l'integrazione di altri schemi idrici » (vedi programma di sviluppo già citato).

Ente appaltante sarebbe stato l'Assessorato regionale ai lavori pubblici, ente gestore la Presidenza della Regione Siciliana.

I fondi sarebbero stati prelevati in base alla deliberazione del CIPE del 29 dicembre 1986 che aveva destinato l'importo complessivo di lire

1.059.100.000.000 per il finanziamento delle opere inserite nel suddetto programma, da utilizzare con strumenti ordinari o con interventi straordinari.

Il Presidente della Regione e l'Assessorato ai lavori pubblici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, decidevano di ricorrere, per il finanziamento dell'opera, agli interventi straordinari e attivavano la procedura accelerativa prevista dalla legge.

Tale procedura prevedeva il ricorso al potere ordinatorio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che, di concerto con il Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del tesoro, aveva la facoltà di accelerare enormemente i tempi di realizzazione delle opere.

Con ordinanza avente per titolo «Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della Regione siciliana» il 24 marzo 1989 il Ministro per il coordinamento della protezione civile disponeva, infatti, per dette opere la deroga di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 1985, fissando in giorni centoventi dalla data di pubblicazione dell'ordinanza il termine entro il quale le opere dovevano essere appaltate con il sistema della concessione.

Con decreto assessoriale del 12 aprile 1989, n. 388/6 venivano approvati gli elaborati tecnici e lo schema delle lettere di invito indi, costituita la Commissione aggiudicatrice e invitate quindici imprese a presentare le offerte, la Commissione in data 20 luglio 1989 proponeva l'aggiudicazione dell'appalto in favore del Raggruppamento di Imprese costituito dalla T.P.L. s.p.a., dalla Impresem s.p.a. e dalla Vita s.p.a.

Pertanto con convenzione n. 10780 del 7 dicembre 1989 l'Assessorato regionale ai lavori pubblici, in persona del Direttore generale, dottor Emanuele Vanni, e i rappresentanti della T.P.L., quale impresa capogruppo, ingegner Lionello Sebasti e ingegner Mario Maddaloni, stipulavano l'atto di affidamento in concessione dei lavori di che trattasi.

Più in particolare oggetto della concessione erano:

- 1) la progettazione esecutiva dell'intero impianto e delle opere relative al primo stralcio funzionale;
- 2) la costruzione, comprese le forniture, somministrazioni e prestazioni tutte occorrenti alla completa e perfetta funzionalità dell'opera meglio indicate all'articolo 3 della convenzione stessa.

Il corrispettivo della concessione veniva fissato in lire 81.199.894.294 oltre I.V.A.

Si precisava infine in detto atto che il concessionario, al fine di acquisire il successivo finanziamento per la realizzazione di ulteriori opere in grado di servire tutta l'area W.E. di Trapani nonchè il collegamento con gli acquedotti Bresciana e Montescuro Ovest, avrebbe dovuto presentare il progetto esecutivo delle opere integrative per l'approvazione al C.T.A.R., che, se approvato, sarebbe stato inviato dalla concedente all'Agenzia per il Mezzogiorno per l'acquisizione del relativo finanziamento.

In data 24 marzo 1990 con ordinanza n. 1674 FPC l'allora Ministro per il coordinamento della protezione civile, onorevole Vito Lattanzio, sempre allo scopo di fronteggiare l'emergenza idrica, dichiarava di

pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, tra le altre, le opere relative al II stralcio funzionale del dissalatore.

Con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici della Regione in data 28 luglio 1990 i lavori relativi al II stralcio venivano affidati al predetto raggruppamento di imprese.

Infine con ordinanza 16 luglio 1990 il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ritenuto che con nota del 14 marzo 1990 il Presidente della Regione siciliana aveva inoltrato richiesta di assenso alla revoca per un totale di 72.228 milioni di finanziamenti, chiedendo nel contempo che detti fondi venissero destinati, tra l'altro, al dissalatore di Trapani nella misura di 13.045 milioni, accoglieva la richiesta.

Proprio allo scopo di ottenere, con estrema sollecitudine, i finanziamenti relativi a tale opera (anche per conto e nell'interesse del Sebasti e del Maddaloni), il Salamone avrebbe versato, tramite il Nicolosi, la somma di cento milioni di lire all'onorevole Vito Lattanzio, Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonché altre somme, allo stato imprecisate, al Mannino, al Capria e allo Sciangula.

IV

LE SINGOLE POSIZIONI

1) L'ONOREVOLE VITO LATTANZIO

In ordine alla posizione dell'onorevole Vito Lattanzio, si rileva che il collaborante lo ha chiamato in correità più volte e fin dal primo dei numerosi interrogatori da lui resi.

Prima ancora di essere sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà e cioè in data 21 aprile 1993 il Salamone aveva riferito, infatti, al Procuratore della Repubblica di Palermo di avere effettuato una contribuzione di lire cento milioni a favore dell'allora Ministro per la protezione civile, Vito Lattanzio, per sbloccare una incresciosa situazione verificatasi nell'ambito dei finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

Successivamente egli ha precisato, sempre allo stesso Ufficio, che dopo aver attentamente riletto i verbali dei suoi interrogatori, si era accorto che, probabilmente per un errore di verbalizzazione, dal verbale del 21 aprile 1993 emergeva che la tangente di cento milioni era stata versata al Lattanzio per accelerare il completamento dei finanziamenti relativi all'acquedotto di Blufi, mentre in realtà la somma era stata pagata per sollecitare una ordinanza relativa ai lavori di realizzazione del dissalatore di Trapani (vedi interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 23 luglio 1993).

Nel corso dell'interrogatorio reso il giorno 8 giugno 1993 egli precisava di non aver avuto alcun rapporto diretto con l'onorevole Lattanzio bensì soltanto con il Nicolosi al quale aveva personalmente consegnato la somma forse all'Hôtel Politeama di Palermo ove quest'ultimo abitualmente alloggiava.

Successivamente affermava che, allorché aveva concordato con l'ingegner Mario Maddaloni della TPL spa che avrebbe provveduto

personalmente al pagamento delle tangenti ai politici, il Maddaloni aveva rinunciato alla sua iniziale pretesa di avere una quota di maggioranza assoluta nel raggruppamento, sicchè si era stabilito che la Impresem del Salamone e la Vita spa avrebbero avuto ciascuna una quota pari al 30 per cento e la TPL una quota del 40 per cento.

Successivamente a tal proposito avrebbe precisato di non essere a conoscenza di tangenti pagate direttamente dal Maddaloni e dal Vita a determinati uomini politici, ma di ricordare che si era stabilito tra lui e il Maddaloni che quest'ultimo si sarebbe « interessato » presso le segreterie amministrative nazionali della DC e del PSI (vedi interrogatorio del 6 ottobre 1993).

Nel corso dello stesso interrogatorio egli ha riferito testualmente:

«Intendo chiarire la questione della somma di lire cento milioni da me versate all'onorevole Nicolosi perchè la "girasse" successivamente al ministro Lattanzio al fine di sollecitare l'emissione dell'ordinanza che consentiva di accelerare in maniera notevole il procedimento per l'erogazione, da parte del Ministero per il Mezzogiorno, dei finanziamenti integrativi per il completamento dei lavori di realizzazione del dissalatore di Trapani».

Il 22 luglio 1993 sempre al Procuratore della Repubblica di Palermo il Salamone aveva riferito che per ottenere i finanziamenti integrativi per il secondo lotto dei lavori, per il completamento e il tratto Trapani-Alcamo, aveva « attivato » gli onorevoli Nicolosi, Sciangula e Mannino per la DC; Capria per il PSI e di non ricordare se avesse interessato anche l'onorevole Buttitta.

Nel corso dell'interrogatorio reso al Collegio il 15 novembre 1993 il Salamone ha fornito le seguenti precisazioni:

«Io, in un'epoca che non ricordo, ma comunque dopo l'aggiudicazione dei lavori, cominciai a sollecitare Nicolosi, nella sua qualità di presidente della Regione siciliana, per ottenere, con la massima sollecitudine, il finanziamento, anche per evitare di incorrere in ritardi che avrebbero causato la sospensione dell'appalto.

... Ad un certo punto il Nicolosi, non so se all'Hôtel Politeama di Palermo ove il predetto alloggiava o negli uffici della Presidenza della Regione, mi disse che sarebbe stato opportuno dare una contribuzione al ministro Lattanzio di lire cento milioni».

Ora il Lattanzio, presentatosi spontaneamente dinanzi al Collegio in data 8 novembre 1993, ha negato di aver ricevuto la somma asserendo di non aver avuto nessun contatto, nè diretto nè indiretto, con il Salamone e di aver emesso le ordinanze in questione solo per fronteggiare la situazione di emergenza verificatasi in quegli anni in Sicilia a causa della siccità.

Tali concetti l'indagato ha ulteriormente sviluppato con la memoria depositata il giorno 11 gennaio 1994.

Non può essere taciuto poi che l'onorevole Rosario Nicolosi, sentito dal Collegio in data 29 novembre 1993, ha confermato di non aver consegnato alcuna somma al Lattanzio per conto e nell'interesse del Salamone.

Tale dichiarazione, che sembrerebbe asseverare la tesi difensiva dell'ex ministro, è risultata però poco convincente.

Va detto intanto che il Nicolosi, che come si è detto ha confermato di avere ricevuto dal Salamone ingenti quantità di denaro (anche se per uno scopo diverso da quello ammesso dall'imprenditore), non ha negato l'episodio riferito dal Salamone.

Egli anzi ha confermato che in occasione di una dazione di denaro, probabilmente avvenuta nel periodo indicato dal Salamone, costui gli domandò se poteva intervenire presso il ministro Lattanzio per accelerare le procedure anche con una contribuzione.

Il Nicolosi nell'interrogatorio reso al Collegio in data 29 novembre 1993 ha precisato testualmente:

«Dico meglio il Salamone mi prospettò l'opportunità di trasferire una parte dei contributi fatti a mio favore al Ministro Lattanzio. Io gli risposi con fermezza che quella era una valutazione che competeva esclusivamente a me.

Non diedi affatto alcuna somma di denaro al Ministro Lattanzio, avvertendo la pericolosità di trasformare i rapporti istituzionali tra il Presidente della Regione ed il Ministro in un volgare scambio di dare ed avere».

Se dunque è vero che il Nicolosi ha negato di aver dato la somma al Lattanzio è però altrettanto vero:

- 1) che non ha potuto far a meno di ammettere che aveva avuto una conversazione con il Salamone riguardante l'accelerazione delle procedure per il finanziamento del dissalatore di Trapani;
- 2) che in quell'occasione aveva ricevuto una contribuzione in contanti dallo stesso;
- 3) che nello stesso contesto si era fatto tra i due il nome di Lattanzio;
- 4) che si era discussa l'opportunità di far ricevere al predetto una somma di danaro in cambio di quello che costui poteva fare per accelerare il finanziamento.

L'episodio narrato dal Salamone risulta dunque confermato, nella sua storicità, dal Nicolosi e l'unica divergenza tra le versioni fornite da due indagati è costituita dal fatto che mentre il Salamone ha dichiarato che, di fronte alle sue richieste di accelerare i finanziamenti, era stato il Nicolosi a proporgli la dazione di denaro, quest'ultimo ha affermato che sarebbe stato invece il Salamone a prospettargli tale opportunità, ma che egli aveva rifiutato con sdegno la sua proposta.

Occorre allora esaminare quale delle due versioni del colloquio, effettivamente avvenuto tra gli indagati, sia la più credibile.

Ora non par dubbio che tale requisito debba essere attribuito alla versione del Salamone e ciò non solo perchè in definitiva nemmeno il Nicolosi ha potuto sostenere che l'episodio era stato del tutto inventato ed era frutto di mendacio, ma anche e soprattutto per due ordini di motivi che trovano sostegno, da un lato, in considerazioni di ordine logico e, dall'altro, in risultanze documentali.

Ed invero va detto che aderendo alla tesi del Lattanzio dovrebbe giungersi alla conclusione che il Salamone abbia artatamente raccontato il colloquio avuto con il Nicolosi per accusare l'ex ministro, aggravando anche la posizione dello stesso Nicolosi.

Ora considerato:

1) che il Salamone ha parlato della dazione di denaro al Lattanzio nella sua prima dichiarazione e quando ancora non era ristretto in carcere;

2) che ha più volte ribadito le sue accuse fornendo sempre la stessa versione dei fatti e non incorrendo mai in alcuna contraddizione;

3) che dati i continui ed ingenti finanziamenti operati a favore del Nicolosi, non aveva motivo per accusarlo, falsamente, di una dazione di cento milioni per il Lattanzio;

4) che è più verosimile che fosse il Nicolosi, per la carica istituzionale da lui ricoperta, e non il Salamone ad essere a conoscenza del fatto che un ruolo essenziale per sbloccare i finanziamenti poteva essere svolto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

deve escludersi che il Salamone abbia mentito nel riferire che era stato il Nicolosi a prospettargli l'opportunità di effettuare una contribuzione di denaro a favore dell'onorevole Vito Lattanzio.

A confermare la versione del collaborante concorre poi la inverosimiglianza delle affermazioni rese dal Nicolosi.

La circostanza, infatti, che il Salamone, il quale per stessa ammissione del Nicolosi gli ha consegnato nel corso di alcuni anni oltre un miliardo di lire, non avesse alcun potere di concordare con lui la destinazione, anche parziale, di dette somme, finisce con il rappresentarlo come un individuo totalmente assoggettato ad uno dei suoi referenti politici e mal si concilia con quell'immagine di abile ed astuto imprenditore che le risultanze procedimentali rivelano e che lo stesso Nicolosi ha accreditato.

Va detto poi quanto alla attendibilità del Nicolosi che la tesi prospettata da lui circa la destinazione delle somme ricevute dal Salamone appare poco verosimile.

È intuitivo che quest'ultimo, per la sua qualità di imprenditore, ispirava la sua condotta esclusivamente ad uno scopo di lucro e adeguava ogni suo comportamento all'acquisizione di rilevanti profitti.

Ora che un individuo mosso da tali intenti abbia sborsato somme di relevantissimo importo a favore del Nicolosi e di altri uomini politici soltanto perchè il corso della politica di costoro favoriva indirettamente e genericamente la sua attività di imprenditore è cosa che urta contro il buon senso.

Non solo infatti egli doveva avere fin dal primo esborso la certezza dei «ritorni» di cui ha parlato, ma se dopo le prime contribuzioni ha continuato a versare denaro ciò è successo perchè ha di certo constatato che con tale condotta corruttrice egli otteneva agevolazioni che mai altrimenti avrebbe acquisito.

Tutto il complesso delle dichiarazioni del Nicolosi non regge ad un vaglio critico approfondito e non vale dunque, nemmeno nello specifico, a supportare la tesi difensiva del Lattanzio.

Va aggiunto poi che nessun motivo gli atti hanno offerto per ipotizzare che il Salamone abbia avuto un qualche interesse ad accusare ingiustamente l'ex ministro, anzi la circostanza che lo abbia chiamato in causa più volte, ma per un solo episodio, conferma la veridicità delle sue accuse.

A ciò deve aggiungersi un dato di grande rilevanza e cioè che le accuse del collaborante nei confronti dell'onorevole Lattanzio sembrano trovare conferma nelle risultanze obiettive del procedimento.

A differenza di altre opere idriche di notevole interesse pubblico come quelle del lago Arancio appaltate dall'ESA, i finanziamenti relativi al dissalatore di Trapani vennero effettivamente «sbloccati» in virtù del ricorso al potere ordinatorio del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Ed ancora e soprattutto che tale potere venne esercitato, tra l'altro, proprio nel periodo di tempo in cui il Salamone ha dichiarato di aver effettuato la dazione di denaro.

È sintomatico, infatti, che il Salamone abbia dichiarato di aver consegnato il denaro per il Lattanzio nel mese di marzo del 1990 e che una delle ordinanze, quella avente per oggetto il finanziamento di 71 miliardi, sia stata emessa proprio in data 24 marzo 1990.

Tra l'altro giova sottolineare che tale provvedimento venne emesso in un brevissimo torno di tempo, con una rapidità che suscita forti elementi di perplessità, essendo veramente singolare che l'ordinanza ministeriale che, per stessa ammissione dell'onorevole Vito Lattanzio, doveva essere preceduta da un controllo tecnico e legislativo, sia stata pronunciata solo pochissimi giorni dopo che l'Assessore ai lavori pubblici della Regione siciliana l'aveva sollecitata.

Infatti, considerato che la nota dell'Assessore al ramo reca la data del 7 marzo 1990 e che non è pervenuta prima dell'8 o 9 marzo al Ministero e prima di altri due o tre giorni al ministro (dal quale come è ovvio dipendeva la decisione), la celerità con la quale è stata istruita una pratica complessa, come quella in esame, è certamente sospetta e ciò specie tenuto conto della notoria lentezza che caratterizza l'attività della pubblica Amministrazione anche in tema di provvedimenti urgenti.

Nè può ritenersi di un qualche rilievo ai fini che qui interessano il fatto che l'ordinanza riguardava altre due opere.

Infatti come si desume dalla semplice lettura di essa, l'accelerazione del finanziamento complessivo di circa 80 miliardi concerneva per il 90 per cento le opere relative al dissalatore.

Nè va taciuto che ulteriore accelerazione i finanziamenti ricevettero con l'ordinanza emessa dal Ministro competente in data 16 luglio 1990.

Con detto provvedimento, infatti, come si è già detto, venne autorizzata sempre con le modalità di cui sopra l'integrazione delle opere per l'ulteriore importo di oltre 13 miliardi di lire.

Anche in tale occasione il Ministro adottò i provvedimenti di sua competenza con tempestività, sollecitato dal Presidente della Regione siciliana.

Mentre analoghe opere idriche, per le quali sussistevano ugualmente ragioni di urgenza dettate dallo stato di siccità in cui versava l'isola, furono destinate a segnare il passo, il dissalatore di Trapani venne finanziato in tempi brevissimi e in forza di una discrezionalità che allo stato appare ispirata a motivi diversi da quelli attinenti all'interesse pubblico.

V

LA POSIZIONE DEGLI ONOREVOLI ROSARIO NICOLOSI, CALOGERO MANNINO, NICOLA CAPRIA E SALVATORE SCIANGULA

Già nella parte generale si è avuto modo di illustrare il contenuto delle dichiarazioni accusatorie di Filippo Salamone nei confronti dei predetti indagati, esponendo anche con quanto disagio il predetto abbia rivolto le sue accuse nei confronti di persone a lui legate da vincoli di amicizia (come il Nicolosi) e perfino di parentela (come lo Sciangula).

Qui basterà ricordare che il Salamone ha confermato dinanzi al Collegio di aver effettuato anche a favore degli onorevoli Mannino, Sciangula e Capria contribuzioni collegate al finanziamento del dissalatore.

Egli a tal proposito ha testualmente riferito:

«Prendo atto che il Collegio mi chiede di riferire con precisione nei confronti di quali altri soggetti io abbia effettuato contribuzioni per il dissalatore di Trapani e in che misura e a tal fine mi esibisce un prospetto riepilogativo prodotto nell'interrogatorio reso il 13 luglio 1993 al Procuratore della Repubblica di Palermo. A questa domanda posso rispondere soltanto così: negli anni 1990-1991 ho effettuato rispettivamente le seguenti contribuzioni: lire 360 milioni al Nicolosi in contanti (compresi i cento milioni per Lattanzio), lire 64 milioni per sponsorizzare la manifestazione "Arti barocche" e regolarmente fatturate, nel 1991 sempre al Nicolosi ho consegnato 125 milioni in contanti, 25 milioni per la suddetta manifestazione e 20 milioni in buoni benzina; al Mannino nel 1990 ho dato lire 120 milioni per la manifestazione "Panatenee" e per il centro di recupero dei tossicodipendenti di Bagheria, nel 1991 ho dato allo stesso lire 100 milioni anzi preciso ho sponsorizzato nuovamente le "Panatenee" con lire 100 milioni inoltre gli ho consegnato 20 milioni di buoni benzina; a Sciangula ho consegnato lire 30 milioni di buoni benzina nel 1991, nulla gli ho dato nel 1990; a Capria non ho dato nulla negli anni 1990-1991, ma gli ho consegnato lire 100 milioni nel 1992 in contanti.

Certamente una parte di tutte queste somme che ho detto furono da me paramtrate con riferimento alla mia quota di lavoro per il dissalatore di Trapani, ma non posso precisarne meglio l'ammontare».

Alla luce di tali dichiarazioni dunque sussistono anche a carico di tutti i predetti indagati gravi indizi di colpevolezza.

Pur non essendo in grado di precisare l'ammontare delle tangenti versate il Salamone ha, in modo inequivoco, affermato che costoro riceverono contribuzioni sotto varie forme (denaro contante, buoni benzina, finanziamenti per manifestazioni culturali) collegate alla realizzazione del dissalatore.

Per quanto concerne il Nicolosi è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte nella parte generale nonchè quelle esposte a proposito della posizione del Lattanzio.

In ordine all'onorevole Calogero Mannino va in sintesi ricordato che nel corso dell'interrogatorio reso il 21 aprile 1993 il Salamone ha affermato:

- 1) di avere sponsorizzato su indicazione del predetto la manifestazione «Panatenee» dal 1988 al 1992;
- 2) di avere finanziato con un contributo di 20 milioni la Casa dei giovani di Bagheria negli anni 1990-1991 sempre su indicazione del Mannino;
- 3) di avere effettuato nel 1987 una contribuzione di lire 200 milioni a favore della segreteria nazionale della DC, consegnando il denaro in contanti al Mannino presso la sua abitazione, sita in Palermo, Piazza Unità d'Italia;
- 4) di avere effettuato due contribuzioni rispettivamente di 40 e 60 milioni nei mesi di agosto e settembre 1989, per la ristrutturazione dei locali ove aveva sede la segreteria regionale della DC.

Ora l'onorevole Mannino, interrogato in data 7 dicembre 1993, ha reso una versione diversa dei fatti.

Egli invero, nell'escludere di avere raccolto fondi nell'interesse del partito, ha affermato che il Salamone nel 1987 gli avrebbe offerto una contribuzione in denaro sia per la segreteria che per la sua personale campagna elettorale.

Egli però gli avrebbe opposto un netto rifiuto dicendogli che avrebbe potuto effettuare una contribuzione a livello nazionale.

Su espressa richiesta del Salamone lo avrebbe dunque presentato all'onorevole Citaristi, senza partecipare però al colloquio tra i due per motivi di discrezione.

In ordine alle contribuzioni effettuate dal Salamone in occasione dei lavori di ristrutturazione dei locali ove aveva sede la segreteria regionale della DC, il Mannino precisava che essendo fuori d'Italia per motivi connessi alla sua carica di ministro era stato informato del fatto che nei suddetti locali si era verificata la rottura di una tubazione e che, dato che non conosceva nessuna ditta che avrebbe potuto intervenire immediatamente, aveva suggerito al personale della segreteria di rivolgersi al Salamone.

Vale la pena di riportare testualmente ciò che l'indagato ha riferito al Collegio:

«Il Salamone rispose che non era in condizione di provvedere alla riparazione, non avendo sul posto suoi dipendenti, ma che era disponibile a contribuire alle spese.

La riparazione fu eseguita da altri ed il suo costo si aggirò sui 97 milioni. Il Salamone effettivamente contribuì con due soluzioni a sostenere detta spesa versando un contributo complessivo di lire 100 milioni».

Proprio in relazione a tale ultimo episodio si rileva l'estremo disagio con il quale il Mannino, non potendo negare l'intervento economico del Salamone in favore della segreteria regionale del suo partito, ha tentato di accreditare una versione dei fatti che non lo compromettesse.

La inverosimiglianza di tale versione non necessita di molte parole di commento.

Già il fatto che per una riparazione di modesta entità si interpellasse un imprenditore operante nel settore delle opere pubbliche la cui impresa aveva sede in Agrigento, se da un lato svela i rapporti di vicinanza tra il Mannino e il Salamone, dal primo ostinatamente negati, dall'altro rende evidente che nemmeno il ricorso a tale negazione ha potuto portare l'indagato a nascondere che l'imprenditore aveva sostenuto l'ingente costo delle opere realizzate nei locali della segreteria.

Che il Salamone abbia fatto ciò spontaneamente e per puro spirito di liberalità e cioè senza alcun collegamento con le agevolazioni che poteva ottenere dal Mannino è circostanza che, come si è detto altrove, non trova sostegno nella logica delle cose ed è stata smentita dallo stesso Salamone che così facendo si è autoaccusato di corruzione.

Tralasciando in questa sede di esaminare la credibilità delle altre affermazioni dell'onorevole Calogero Mannino, resta il fatto che anche in ordine alla sua posizione le dichiarazioni del Salamone costituiscono una versione molto più verosimile dei loro rapporti in genere e degli specifici episodi riferiti dal collaborante in particolare.

In ordine al collegamento tra le dazioni di denaro al Mannino e le opere aggiudicate al Salamone va detto che possono ripetersi qui le considerazioni già esposte a proposito del Nicolosi e cioè in breve che la qualità di imprenditore del collaborante, lo scopo di lucro che lo muoveva, l'assoluto disinteresse dello stesso a versare ingenti somme di denaro per manifestazioni culturali e sociali che avevano lo scopo precipuo di assicurare il successo elettorale dei suoi referenti politici, sono circostanze che inducono a individuare la causa delle contribuzioni nell'interesse del collaborante, oltremodo concreto, di ottenere il finanziamento delle opere che si era aggiudicato.

In tale contesto dunque egli è risultato particolarmente attendibile allorchè ha affermato che nelle dazioni effettuate a favore del Mannino negli anni 1990-1991, pari a complessive lire 240 milioni, erano ricomprese le tangenti per il dissalatore di Trapani (vedi interrogatorio reso il 15 novembre 1993).

Per quanto concerne l'onorevole Nicola Capria può in sintesi ricordarsi che il Salamone ha riferito di avergli versato:

1) nel giugno del 1987 all'Hôtel Sole di Palermo la somma di lire cinquanta milioni in contanti destinata alla segreteria nazionale del PSI;

2) nel marzo 1992, presso l'aeroporto di Catania, la somma di cento milioni per il tramite di tale «Barbalace», nipote dello stesso Capria, descritto come quarantenne, alto e con la barba (cfr. l'interrogatorio reso il 27 luglio 1993).

Il collaborante ha inoltre riferito di avere sollecitato il Capria al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi che incidevano sulla realizzazione del dissalatore di Trapani e di avere quindi «parametrato» le somme versate, anche in relazione all'importo del relativo finanziamento (vedi verbale di interrogatorio reso al collegio in data 15 novembre 1993).

L'onorevole Capria, sentito dal Procuratore della Repubblica il 4 dicembre 1993, ha sostenuto di avere avuto con il Salamone rapporti soltanto sporadici e casuali, negando di aver ricevuto le somme da questo indicate e finanche di aver mai avuto colloqui con il predetto su questioni di natura imprenditoriale.

Le dichiarazioni dell'imprenditore siciliano appaiono però fornite di un particolare grado di attendibilità rispetto a quelle del Capria.

Da una parte, infatti, lo stesso Capria non è stato in grado di indicare, neanche in via ipotetica, alcun possibile motivo di contrasto con il Salamone che abbia potuto indurre il predetto a mentire, accusandolo falsamente di aver ricevuto denaro da lui.

Dall'altra, entrambi gli episodi riferiti dall'imprenditore hanno ricevuto riscontri estrinseci.

L'autista del Salamone, Burrogano, ha infatti confermato di avere accompagnato il predetto un paio di volte all'Hôtel Sole ove il Capria effettivamente ha alloggiato proprio nel periodo indicato dal collaborante, come è risultato dalle indagini dei carabinieri del ROS (vedi punto 36 della nota in data 6 luglio 1993 indirizzata al Procuratore della Repubblica di Palermo).

Risulta ancora che effettivamente l'indagato ha un nipote di nome Vincenzo Barbalace nato nel 1947, che ha la stessa fisionomia indicata dal Salamone e che era solito accompagnare il Capria in occasione dei suoi spostamenti nel territorio siciliano (cfr. interrogatorio reso al Collegio dal Capria il 16 dicembre 1993).

La circostanza che il predetto, non potendo negare tali fatti, abbia riferito che era notorio che egli alloggiava all'Hôtel Sole e che essendo il nipote alto, di barba e capelli fulvi, le sue sembianze erano rimaste impresse nella mente del Salamone, più che smentire le affermazioni di questo finisce per confermarle, atteso che l'albergo ove il Capria alloggiava e le caratteristiche somatiche di suo nipote non ascendono al notorio e, debbono, per converso, ritenersi a conoscenza del Salamone proprio per i rapporti che egli ha avuto con l'onorevole Capria.

Del resto, come si è detto, non si vede per quale motivo il Salamone abbia potuto mentire fino al punto da inventare episodi circostanziati da cui emerge la piena corresponsabilità del Capria nei fatti oggetto del procedimento.

In particolare il collaborante ha riferito di avere appreso dall'onorevole Capria di un accordo intervenuto tra la segreteria nazionale e quella regionale del PSI - così come dagli onorevoli Mannino e Nicolosi di un analogo accordo che vi era stato nella DC - in base al quale le contribuzioni relative a determinate opere pubbliche dovevano essere versate direttamente a Roma (pag. 3 del verbale di interrogatorio del 7 giugno 1993).

Tale episodio è estremamente significativo del fatto che il Capria - così come il Mannino e il Nicolosi - era pienamente consapevole infatti dell'incidenza che le dazioni di denaro avevano sull'attività amministrativa cui il Salamone era di volta in volta interessato ed evidenzia il suo pieno inserimento nel sistema corruttivo delineato.

Analogamente va detto in ordine alla posizione di Sciangula Salvatore, al quale il Salamone ha dichiarato di aver consegnato 30 milioni di buoni di benzina nel 1990, anch'essi finalizzati all'acceleramento dell'opera in questione.

Nonostante lo Sciangula nell'interrogatorio reso il 19 novembre 1993 al Procuratore della Repubblica di Palermo (e acquisito agli atti a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale) abbia cercato di sminuire l'importanza del suo ruolo, circoscrivendolo alla mera predisposizione delle schede tecniche e adombrando perfino di essere stato esautorato dal Nicolosi che, autonominandosi Commissario per le acque in Sicilia, avrebbe di fatto espropriato l'Assessore ai lavori pubblici di una competenza che gli apparteneva, deve ritenersi che il ruolo dell'Assessore regionale ai lavori pubblici nella vicenda abbia avuto una incidenza ben diversa da quella descritta dallo Sciangula.

A prescindere dal fatto che allorchè il Nicolosi assunse le funzioni di Commissario straordinario delle acque per la Regione siciliana, nominò vice-Commissario l'Assessore ai lavori pubblici, carica allora ricoperta proprio dallo Sciangula, va rilevato che l'attività dell'Assessore al ramo era un presupposto necessario per consentire al Presidente della Regione di richiedere l'intervento straordinario per il finanziamento delle opere.

Del resto lo stesso Salamone ha definito «di prima linea» il ruolo svolto dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici nella vicenda del dissalatore.

Non è sfuggito al Collegio che tale carica non è stata ricoperta dallo Sciangula per l'intero periodo in cui ebbe corso l'affidamento e il finanziamento del dissalatore, essendosi nel frattempo avvicendati nella carica altri soggetti, la circostanza però che il Salamone abbia riferito di avere corrisposto all'onorevole Sciangula buoni benzina nel 1990 anche per l'opera da lui svolta con riferimento al dissalatore, senza eliminare la possibilità di approfondimenti ulteriori, induce a ritenere fondata l'ipotesi accusatoria nei confronti del predetto indagato.

Infine deve aggiungersi che allo stato può ipotizzarsi il consapevole apporto di ognuno degli indagati ai fatti di cui il Salamone si è autoaccusato.

Altrimenti argomentando, intanto, si giungerebbe alla conclusione del tutto illogica che ogni indagato abbia ritenuto di essere il solo beneficiario delle contribuzioni del Salamone in una vicenda che invece richiedeva necessariamente l'apporto di numerosi individui che ricoprivano cariche istituzionali.

Vi è poi agli atti dell'indagine un elemento sintomatico di tali apporti costituito dalle affermazioni del Salamone secondo cui sia il Mannino che il Nicolosi gli avevano più volte segnalato l'opportunità di versare contribuzioni in denaro anche ai principali esponenti a livello nazionale e regionale del PSI (vedi interrogatorio del 20 luglio 1993 pag. 8 e del 6 ottobre 1993 pag. 2).

Tale episodio della cui veridicità non v'è motivo di dubitare, atteso che il Salamone non avrebbe avuto alcun interesse a mentire, contribuisce a far ritenere sussistente la corresponsabilità di tutti gli indagati.

È noto, infatti, che a proposito della responsabilità concorsuale la Corte Suprema ha avuto occasione di affermare che ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non v'è necessità di previo concerto (Cass. 2 marzo 1982, Riv. Pen. 1983, 422), essendo sufficiente la confluenza dei singoli comportamenti verso uno scopo comune.

Ora il suggerimento del Nicolosi e del Mannino, puntualmente accettato dal Salamone, di versare contribuzioni anche al PSI che, essendo l'altro partito di governo avrebbe potuto frapporre ostacoli, mediante i pubblici funzionari di area socialista, al raggiungimento delle illecite finalità dell'imprenditore siciliano, rivela che al di là della diversità degli schieramenti politici di rispettiva appartenenza, tutti i percettori delle contribuzioni hanno agito in realtà per la realizzazione di un intento comune che era quello di agevolare illecitamente l'imprenditore siciliano, intento da tutti conosciuto e voluto.

Il collegamento finalistico delle loro condotte, che si desume, da un lato, dalla consapevolezza della comune appartenenza al sistema generale di corruzione, e, dall'altro, dall'essersi tutti adoperati in favore del Salamone in relazione allo specifico episodio del dissalatore, consente di ipotizzare la responsabilità concorsuale di tutti gli indagati.

VI

LA POSIZIONE DI VITA ANTONIO, SEBASTI LIONELLO E MADDALONI MARIO

Vita Antonio, titolare della Vita s.p.a., Sebastì e Maddaloni della T.P.L. s.p.a., sono i rappresentanti delle due società con le quali il Salamone si è associato in raggruppamento temporaneo per partecipare alla gara per l'aggiudicazione dei lavori del dissalatore.

Le indagini fin qui esperite indicano la loro partecipazione al delitto di corruzione per il quale si procede.

Come si è già avuto modo di dire nella parte generale il Salamone ha riferito:

- 1) che il Vita era solito «regolarsi autonomamente» per il pagamento di tangenti ai politici;
- 2) che si rivolgeva a lui soltanto quando il politico da «attivare» era a lui vicino precisando che tale circostanza si era verificata quando i contributi erano destinati al Nicolosi;
- 3) che era notoria infine l'amicizia trentennale del Vita con il Mannino.

Tali affermazioni sono state, almeno in parte, confermate dallo stesso Vita il quale non ha potuto negare di essere da tempo legato al Mannino da vincoli di amicizia, di avere sponsorizzato su incoraggiamento del predetto la manifestazione culturale «Panatenee» per vari anni, sborsando la somma complessiva di lire 600 milioni, di avere consegnato al Salamone somme di denaro.

A tal proposito il Vita ha asserito di non conoscere la destinazione precisa del denaro, ma di sapere genericamente che esso serviva per accelerare i finanziamenti delle opere.

Rimane dunque ancora una volta confermata l'attendibilità del Salamone e su un argomento di decisiva importanza e cioè il collegamento tra le dazioni di denaro e le opere pubbliche aggiudicate a lui e al Vita.

Non va taciuto che quest'ultimo ha negato però di avere avuto concreti vantaggi a seguito delle dazioni di denaro a favore del Salamone e ha affermato che la sponsorizzazione di manifestazioni culturali aveva avuto per lui l'unico vantaggio di promuovere l'immagine della sua impresa, negando di aver mai chiesto al Mannino interventi concreti per il finanziamento delle opere.

Ora sulla attendibilità del Vita sussistono forti elementi di sospetto se si considera che, pur avendo dichiarato di non essere sicuro che il denaro consegnato negli anni al Salamone fosse effettivamente affluito nelle casse della DC egli non avrebbe mai chiesto conferma di ciò all'onorevole Mannino senza mai anzi affrontare con lui tale argomento.

Anche per il Vita valgono poi le considerazioni effettuate a proposito dello scopo che muoveva il Salamone a finanziare manifestazioni culturali, atteso che un esborso di 600 milioni di lire per ottenere soltanto un ritorno di immagine non è proporzionato alle dimensioni della impresa dell'indagato e dunque aveva certamente altri fini.

Per quanto riguarda gli altri indagati il Salamone sentito sul dissalatore in data 27 luglio 1993 si esprimeva nei seguenti termini:

«... Per questo lavoro l'Impresem era associata all'impresa di Antonio Vita (Vita s.p.a) e all'impresa capogruppo "T.P.L S.p.A." impresa romana particolarmente specializzata per la realizzazione di dissalatori, tra le prime in Italia nel settore.

Per la T.P.L. io ebbi rapporti con l'ingegner Mario Maddaloni che mi era stato presentato dall'ingegner Benedetto Caffarelli.

... Anche in questo caso vi fu una riunione preliminare fra gli imprenditori associati, nel corso della quale io mi feci carico di sollecitare l'intervento dei politici siciliani e Maddaloni quelli delle segreterie nazionali della DC e del PSI ...».

Ed ancora in data 6 ottobre 1993 il Salamone ribadiva che nessuna somma gli era stata versata dai titolari delle imprese associate con la sua nè era a conoscenza di tangenti pagate direttamente da Maddaloni e da Vita a determinati uomini politici.

Affermava però che si era stabilito tra lui e il Maddaloni che il predetto si sarebbe interessato presso le segreterie amministrative nazionali della DC e del PSI nel quadro dei rapporti generali tra lo stesso Maddaloni e tali segreterie.

Ora il Maddaloni sentito in data 17 giugno 1993 dal Procuratore della Repubblica di Milano riferiva:

«... Posso confermare che anche a proposito del dissalatore di Trapani si è seguita la stessa linea di condotta e che quindi di problemi di gestione dei rapporti con le autorità locali si è interessato il Salamone, al quale T.P.L. disse che non voleva sapere alcunchè in proposito.

Quindi io non sono in grado di giurare se siano state versate somme di denaro da Salamone o da altri a tali entità locali, nè sono in grado di determinare il quantum non avendo mai ricevuto alcuna richiesta in tal senso.

Confermo di aver detto al Salamone che i rapporti con le autorità centrali sarebbero stati tenuti da me».

Nella seconda parte del suo interrogatorio, avvenuta nel pomeriggio di quello stesso giorno, il Maddaloni aggiungeva:

«Per un tale tipo di impianto (il dissalatore) non ha senso economico imprenditoriale riconoscere il 60 per cento sugli utili alle imprese edili locali, in quanto il valore rilevante è quello tecnologico e i veri rischi imprenditoriali quelli relativi al buon funzionamento dell'impianto gravano interamente su T.P.L.»

Al massimo una ripartizione degli utili avrebbe portato alle imprese locali il 40 per cento del totale degli stessi.

Con Salamone si convenne che le effettive ripartizioni sarebbero state diverse e quindi si ridusse l'utile per T.P.L. al solo 40 per cento del totale anzichè il 60 per cento. Tale ripartizione venne accettata da T.P.L. che riconobbe il 20 per cento in più al Salamone.

Tale 20 per cento tacitamente ricomprendeva eventuali "oneri locali" che quest'ultimo avrebbe dovuto affrontare.

Ribadisco che non conosco nè l'entità di tali oneri nè i beneficiari eventuali. Per evitare che il Salamone avanzasse eccessive pretese nell'ambito della gestione del contratto dissi che di "Roma" si sarebbe occupata T.P.L.

Non vi fu però alcun espresso collegamento tra i finanziamenti dati ai partiti, dei quali ha parlato l'ingegner Sebastì e questo contatto che risale alla fine del 1989.

È evidente però che se qualche segreteria locale avesse richiesto di T.P.L. alle segreterie nazionali, la nostra società risultava ad esse nota, anche sotto l'aspetto delle contribuzioni».

Come è agevole rilevare dalla lettura di tali passi delle dichiarazioni del Maddaloni, esse costituiscono una conferma di quanto affermato dal Salamone.

La ripartizione degli utili nell'ambito del raggruppamento di imprese tenne conto, infatti, degli «oneri» che il Salamone avrebbe affrontato con il pagamento di tangenti ai suoi referenti politici locali.

Mai altrimenti la T.P.L., per la sua specifica competenza nel settore dei dissalatori, avrebbe rinunciato ad una maggiore percentuale di utili.

La circostanza che fu solo il Maddaloni a partecipare all'incontro con il Salamone avente ad oggetto anche la ripartizione delle tangenti e che il Sebastì non abbia preso parte al colloquio è circostanza che non vale ad escludere allo stato il coinvolgimento del predetto.

È intuitivo, infatti, che, attesa la sua qualità di rappresentante della società, egli era certamente informato della vicenda ed aveva prestato il proprio consenso, addivenendo a quella ripartizione degli utili che altrimenti non avrebbe trovato alcuna logica spiegazione.

VII

LE FATTISPECIE DELITTUOSE

Nessun dubbio può sussistere sulla astratta configurabilità delle fattispecie delittuose previste e punite dagli articoli 110, 81, 319 e

319-bis del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, anche alla luce delle considerazioni che seguono.

LA CORRUZIONE

Per quanto riguarda il delitto di corruzione si osserva in particolare:

a) I SOGGETTI.

È noto che nel reato di corruzione, che si concretizza nell'accordo criminoso tra il privato e il pubblico ufficiale, concorrono due comportamenti speculari: da una parte la promessa e/o la dazione di denaro o di altra utilità da parte del privato, dall'altra l'accettazione e/o la ricezione del pubblico ufficiale.

Partecipano dunque necessariamente al reato soggetti che rivestono la qualità di pubblici ufficiali, e in tale veste compiono un atto conforme o contrario al proprio ufficio, e soggetti estranei alla pubblica Amministrazione, che cedono un'utilità in cambio del vantaggio che deriva loro dall'atto.

È pacifico poi, in virtù delle norme generali sul concorso di persone, che possano concorrere anche altri soggetti - diversi dai pubblici ufficiali e dai privati che offrono o danno l'utilità - i quali diano a loro volta un contributo causale e consapevole alla realizzazione della fattispecie corruttiva (vedi per tutte, in relazione alla figura dell'intermediario, Cass. sez. II, 23 febbraio 1988).

Così tracciato lo schema tipico del reato, deve però osservarsi che, sulla base degli elementi accusatori già esposti, nel caso in esame, il sistema di corruttela era in concreto ben più stratificato e complesso, in modo analogo peraltro a quanto emerso in inchieste giudiziarie svolte in altre parti di Italia.

È risultato, infatti, ad esempio, che le intese tra gli imprenditori presupponevano, dandolo addirittura per scontato, il pagamento delle tangenti e che i rapporti tra i diversi coindagati si «incrociavano», in modo tale che ciascuno apportava un contributo diretto o indiretto agli accordi corruttivi intervenuti fra gli altri, o ancora che consistenti somme di denaro venivano versate a personalità politiche, le quali, pur non esercitando formalmente pubbliche funzioni, erano in grado di fatto, per la posizione rivestita nel partito di appartenenza, di influenzare i pubblici ufficiali che avrebbero compiuto gli atti cui gli imprenditori erano interessati.

In sintesi, piuttosto che esservi, nel caso di specie, isolate figure di corruttori e di corrotti che si accordavano su uno specifico atto, è emersa una fitta rete sia degli uni che degli altri, fra i quali si sono intersecati rapporti in senso orizzontale, verticale e trasversale, con numerose utilità date o promesse a diversi livelli e con contropartite rappresentate spesso non da un singolo atto, ma da una serie indefinita di atti, talvolta compiuti da parte di organi individuali, talvolta da parte di organi collegiali.

In questo complessivo quadro non appare superfluo fare qualche cenno a ciascuna delle categorie alle quali va rapportata di volta in volta la condotta dei soggetti indagati.

1) In particolare sugli imprenditori.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la posizione dei quattro imprenditori sia tale da integrare gli estremi del delitto di corruzione piuttosto che la diversa ipotesi di concussione.

Va escluso, infatti, in tutta evidenza, che essi possano ritenersi «vittime» dei pubblici ufficiali.

Al contrario, ove si consideri lo scopo di lucro perseguito, le dimensioni delle imprese, l'entità ed il numero dei lavori aggiudicati, la straordinarietà delle procedure cui si fece ricorso e gli ottimi rapporti di amicizia che alcuni di loro intrattenevano con i politici, emerge chiaramente che imprenditori e pubblici funzionari erano in posizione paritaria fra loro, cooperando liberamente le rispettive volontà nella commissione dell'illecito (circa la distinzione tra corruzione e concussione vedi, tra le altre, Cassazione sezione VI, 3 febbraio 1991; sezione VI, 16 ottobre 1989; sezione VI, 10 giugno 1989; sezione VI, 27 febbraio 1989; sezione VI, 14 dicembre 1988).

Quanto al fatto che talvolta le «contribuzioni» siano state versate sotto forma di finanziamenti di manifestazioni culturali o che esse, oltre al denaro, abbiano riguardato anche altri tipi di «utilità» - cioè i buoni benzina e l'uso gratuito di spazi pubblicitari - non può non osservarsi che le stesse norme incriminatrici prevedono espressamente che la «dazione» possa avere ad oggetto un'utilità diversa dal denaro e possa essere effettuata in favore di terzi.

È pacifico del resto che qualsiasi vantaggio giuridicamente apprezzabile - finanche non patrimoniale - debba essere comunque ricondotto alla nozione di «altra utilità» prevista dalle norme (vedi recentemente in tema di concussione Cassazione sezioni unite 11 maggio 1993; in relazione alla corruzione Cassazione sezione VI, 23 settembre 1987, in Cassazione penale 1989, 582, e sezione VI, 26 gennaio 1982, in Giustizia penale 1982, III, 551, secondo cui l'utilità può direttamente collegarsi anche all'interesse di un partito o all'aspirazione di successo politico personale).

Qualunque sia il tipo di vantaggio perseguito dai pubblici funzionari su cui i politici che hanno materialmente percepito le «contribuzioni» esercitavano la loro influenza, esso rientra dunque nella fattispecie astratta prevista dalla legge.

Quanto all'episodio del dissalatore, sono poi senz'altro riconducibili alla previsione normativa anche le modalità con cui la «tangente» venne versata dal Maddaloni e dal Sebasti, i quali, secondo le loro stesse ammissioni, hanno accettato di ridurre la quota che sarebbe loro spettata nel raggruppamento di imprese - e che comunque avrebbero potuto spuntare per la particolare qualificazione della T.P.L. - in favore del Salamone e del Vita, con l'intesa che questi ultimi avrebbero poi provveduto a versare direttamente i necessari «contributi» ai politici locali.

Tale meccanismo è stato infatti oggettivamente idoneo a trasferire, sia pure indirettamente per il tramite dell'ampliamento della quota di

spettanza degli imprenditori locali, un'utilità economica che era nella disponibilità dei due imprenditori (cioè l'effettiva possibilità di ottenere una maggiore percentuale di utili) in favore dei pubblici funzionari che avrebbero compiuto gli atti cui il raggruppamento era interessato.

2) In particolare sui pubblici ufficiali.

Nonostante la complessità e la stratificazione del sistema di cui si è detto, sulla base degli elementi raccolti nel corso di questa fase delle indagini, risultano individuati soggetti - in particolare gli onorevoli Lattanzio, Nicolosi e Sciangula - che hanno rivestito la qualità di pubblici ufficiali all'epoca dei fatti e che con atti compiuti nell'ambito delle loro competenze istituzionali, rispettivamente di Ministro per il Coordinamento della Protezione civile, di Presidente della Regione e di Assessore Regionale ai lavori pubblici, hanno contribuito, in modo determinante, all'accelerazione dell'erogazione dei finanziamenti.

Sempre sulla base degli elementi fin qui acquisiti, risulta poi che il Nicolosi non si è limitato a ricevere la «retribuzione» per gli atti da lui compiuti, ma ha anche svolto un ruolo di sollecitazione e di intermediazione tra il Salamone ed il Lattanzio.

3) Gli altri politici.

Ancorchè non rivestissero all'epoca cariche pubbliche connesse all'erogazione dei finanziamenti, due dei coindagati - l'onorevole Mannino e l'onorevole Capria - ricevettero somme di denaro per il dissalatore: in particolare il primo, all'epoca segretario regionale della Democrazia Cristiana, per il peso nella politica regionale e la capacità di influenza anche a livello nazionale (vedi gli interrogatori resi dal Salamone al pubblico ministero il 26 maggio, l'8 giugno e il 6 ottobre); il Capria invece - definito dal Salamone «*leader* carismatico» del P.S.I. - per le sue «ottime aderenze» anche a livello nazionale, oltre che per gli stretti rapporti che lo legavano al defunto segretario amministrativo del partito onorevole Balzamo (confronta a pag. 8 l'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 20 luglio 1993).

Ora, nonostante i due esponenti politici non rivestissero, all'epoca dei fatti, la qualità di pubblici ufficiali, non può escludersi la loro corresponsabilità nei fatti corruttivi.

Infatti - anche se non sono ancora noti gli individui che, di volta in volta, avrebbero posto in essere condotte dirette a favorire il Salamone in cambio delle tangenti da lui corrisposte alle segreterie dei partiti e quindi ai loro referenti politici - non v'è dubbio che i risultati delle indagini già consentono di ipotizzare che - oltre alle condotte poste in essere dal Lattanzio, dal Nicolosi e dallo Sciangula - per favorire il Salamone siano state poste in essere certamente attività delittuose da parte di altri pubblici ufficiali allo stato non individuati.

I predetti indagati, infatti, non hanno potuto da soli perseguire lo scopo di avvantaggiare il Salamone, ma hanno dovuto avvalersi delle condotte di molti funzionari dalla cui opera dipendeva, settore per settore, la definizione in tempi brevissimi delle procedure relative agli appalti segnalati dal Salamone.

Se ciò sia avvenuto per il solo fatto che egli era un imprenditore accreditato presso le segreterie nazionali e regionali dei partiti politici a seguito delle sue numerose contribuzioni - e quindi in relazione a vantaggi non direttamente patrimoniali che i pubblici amministratori ricavano dal rapporto con questi ultimi - ovvero anche in dipendenza della percezione da parte di tali funzionari di somme di denaro, è circostanza che solo le future indagini potranno eventualmente mettere in luce.

In questa sede è sufficiente rilevare che i fatti di cui il Salamone si è accusato, accusando anche gli odierni indagati, integrano sul piano astratto gli estremi del delitto di corruzione.%

Per affermare infatti la responsabilità dell'esponente politico che abbia percepito somme di denaro in relazione alla sua influenza sui pubblici ufficiali che abbiano concorso nella corruzione, non deve ritenersi indispensabile la concreta individuazione di questi ultimi, sempre che non sussistano dubbi circa il loro effettivo concorso nei fatti di corruzione.

Nella specie risultano già individuati diversi settori amministrativi, determinanti per il perseguimento degli interessi del Salamone, nei quali i due esponenti di spicco della D.C. e del P.S.I. esercitavano la loro influenza.

In base alle dichiarazioni rese dal Salamone al Pubblico Ministero (vedi i verbali degli interrogatori del 7 giugno e 13 luglio 1993) per i finanziamenti non regionali era importante avere l'appoggio delle segreterie dei due partiti di governo, che potevano influenzare la decisione dei Ministeri competenti, dei nuclei di valutazione, dei Comitati della Regione e del CIPE; nella scelta degli uomini politici a favore dei quali effettuare le contribuzioni egli teneva inoltre conto della capacità di influenza sui componenti delle commissioni parlamentari regionali e sugli enti committenti.

Il Salamone ha inoltre fatto riferimento alla capacità dei politici più influenti di condizionare settori dell'alta amministrazione del Ministero per l'intervento straordinario nel mezzogiorno (confronta interrogatorio del 6 ottobre) e, ancora, ha evidenziato l'esistenza di «passaggi necessari» all'interno del Ministero per il coordinamento della protezione civile (confronta interrogatorio reso al Collegio il 15 novembre).

b) L'ACCORDO CORRUTTIVO.

Posto che dalle stesse norme incriminatrici - che pongono in alternativa la «dazione» e la «promessa» - si ricava pacificamente che l'accordo può aver luogo anche in forma tacita, ai fini della sussistenza del reato è comunque necessario che tra la dazione (o la promessa) e il compimento dell'atto vi sia un rapporto di natura «sinallagmatica».

Occorre cioè che si instauri di fatto il tipico rapporto che nel diritto civile si ha tra prestazione e controprestazione nei contratti a prestazioni corrispettive, ovvero che l'utilità data o promessa costituisca la «retribuzione» per il compimento dell'atto.

Sul punto alcuni dei coindagati, nel confermare in gran parte la dazione delle somme di denaro, hanno negato il collegamento con i numerosi atti amministrativi da cui la Impresem e le altre società hanno tratto vantaggio.

Quanto ai possibili «ritorni» che muovevano il Salamone ad effettuare i versamenti, è stato così ipotizzato lo «*interesse generico*» a portare avanti una politica che rendeva disponibili «enormi flussi di finanziamenti» (Nicolosi) o è stato risposto che non ci si era «*mai posto il problema*», nel presupposto comunque che il Salamone intendesse promuovere la sua immagine di imprenditore (Mannino).

Al riguardo, come si è visto, la versione del Salamone, radicalmente differente, è invece che le dazioni di denaro siano state effettuate allo scopo precipuo di agevolare sul piano amministrativo le procedure concernenti la realizzazione delle opere pubbliche che erano state aggiudicate al raggruppamento cui la Impresem partecipava.

Tale collegamento - che pure prescindeva da un rigido e cronologico aggancio di ciascuna contribuzione alle singole opere - comportava, come si è già visto, finanche una «parametrazione» dell'ammontare dei versamenti, che venivano quantificati, seppure in via approssimativa, sulla base dell'entità dei finanziamenti ricevuti.

Il sistema dava così luogo ad un rapporto in cui i «favori» reciproci non presentavano il carattere di episodicità, assumendo quello di una sorta di «conto corrente», cui il politico ricorreva - nei limiti di cui alla detta parametrazione - soprattutto, ma non esclusivamente, in occasione delle consultazioni elettorali.

A tal proposito giova ricordare quanto detto dal collaborante (pagine 5 e 6 del verbale di interrogatorio del 22 luglio 1993):

«... allorché si instaurava tra me e il politico un rapporto di intesa, non era necessaria una stretta concatenazione temporale tra attivazione e contribuzione, sicché poteva ben avvenire che il politico si attivasse su mia sollecitazione contando comunque sul fatto che allorché mi avesse rappresentato necessità finanziarie, non avrei avuto difficoltà a contribuire».

Ora, nel contrasto tra la versione del Salamone e quella dei percettori delle somme, anche ad ipotizzare che i politici non fossero a conoscenza della «parametrazione» dell'ammontare dei contributi - il che appare comunque poco credibile - non possono esservi dubbi sul fatto che tali «contributi» fossero comunque versati in relazione a concreti vantaggi che il Salamone otteneva dagli atti amministrativi che consentivano il rapido finanziamento degli appalti e che di ciò fossero pienamente consapevoli i politici che li hanno ricevuti.

In particolare, come si è già ampiamente detto, il contesto e le modalità con cui sono avvenuti i versamenti fanno senz'altro escludere che essi possano ritenersi sganciati dai «ritorni» cui si è riferito il Salamone, ovvero che i soggetti percettori delle somme abbiano potuto ingenuamente ritenere l'insussistenza di tale collegamento.

Va da ultimo puntualizzato che ai fini della sussistenza del dolo non si richiede la circostanziata conoscenza di ogni elemento del fatto, ma unicamente la coscienza e volontà dell'evento «da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto».

Nella specie deve, pertanto, ritenersi sufficiente che i privati abbiano avuto coscienza di dare le somme di denaro - o comunque le altre utilità economiche - per il compimento di atti amministrativi che li avrebbero avvantaggiati e che a loro volta i pubblici ufficiali li abbiano

ricevuti con analoga consapevolezza, dipendendo unicamente da tale rapporto «sinallagmatico» l'esistenza del reato.

Appare di contro ininfluente l'eventuale ignoranza, per altro poco probabile, da parte dei privati dell'esatta identità dei soggetti destinatari delle somme o da parte dei pubblici funzionari della esatta provenienza di esse, così come ininfluente deve ritenersi, l'impossibilità, dovuta alla pluralità dei lavori pubblici cui i vari imprenditori erano interessati, di porre distintamente in stretta relazione le singole contribuzioni con le specifiche opere pubbliche per le quali esse venivano versate.

VIOLAZIONI ALLE LEGGI SUL FINANZIAMENTO DEI PARTITI

In ordine alla violazione delle norme sul finanziamento ai partiti politici si rileva quanto segue:

Se anche il Pubblico Ministero non ha formulato richiesta di autorizzazione a procedere anche per la violazione delle norme di cui alle leggi n. 195 del 1974 e n. 659 del 1981, va detto che, allo stato, deve ipotizzarsi anche la violazione suddetta, senza che alcuna influenza possa rivestire la mancata richiesta sul punto del Pubblico Ministero attesa la piena autonomia del Collegio in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti sottoposti al suo esame.

Per quanto riguarda la sussistenza degli estremi della violazione in questione va rilevato che con la loro condotta gli indagati hanno violato sia le disposizioni di cui agli articoli 319 e 319-bis del codice penale, che le norme in tema di finanziamento dei partiti politici.

Va infatti rilevato che tra le previsioni normative in parola non esiste a giudizio del Collegio il rapporto di specialità previsto dall'articolo 15 del codice penale di guisa che la ricorrenza di una violazione comporterebbe l'esclusione dell'altra, bensì la diversa ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e cioè quella che prevede il concorso formale di norme.

Ed invero il rapporto di specialità presuppone, secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte, che le norme presentino una comunanza di elementi costitutivi e che di esse si applichi quella che contiene un elemento ulteriore e cioè l'elemento specializzante, mentre, nel caso di concorso formale di norme, la interferenza tra le fattispecie si realizza soltanto nel caso concreto (vedi per tutte Cassazione 11 luglio 1987 in Cassazione Penale 1989, 41).

Ora nel caso in esame le norme incriminatrici in questione non presentano una comunanza di elementi costitutivi, dato che l'una punisce il fatto di chi dà o promette denaro o altra utilità in cambio di un'attività del pubblico ufficiale, mentre l'altra sanziona la dazione di fondi da parte di società senza che la relativa contribuzione sia stata deliberata dall'organo sociale competente e la relativa posta sia stata iscritta in bilancio.

Come è agevole desumere allora le due norme hanno una sfera di attività completamente diversa e la loro interferenza non si pone in astratto nel senso che l'una contiene tutti gli elementi dell'altra, ma soltanto in concreto e cioè nella ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui le somme di denaro sono state date e ricevute in cambio di concreti

vantaggi sul piano dell'attività amministrativa e verosimilmente sono state destinate dai percettori al finanziamento dei partiti politici di rispettiva appartenenza.

Nè può ritenersi che ricorra nel caso in esame la sola violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici.

Il collegamento tra le dazioni di denaro effettuate dal Salamone a vari uomini politici appartenenti a schieramenti diversi e perfino contrapposti e gli illeciti vantaggi da lui in tal modo raggiunti negli appalti pubblici, porta ad escludere senz'altro la mera ricorrenza dell'irregolare finanziamento delle formazioni politiche che, come è noto, si perfeziona soltanto con la omissione delle condotte volte a dare trasparenza alle contribuzioni e non ha riguardo in alcun modo all'agire della pubblica Amministrazione.

Cosicchè se la dazione di denaro oltre ad essere fornita senza quei criteri di trasparenza prescritti dalla legge ha come risultato anche quello di condizionare a proprio favore la condotta dei pubblici ufficiali, essa viola contemporaneamente sia la normativa prevista per il finanziamento dei partiti politici che quella destinata a tutelare il prestigio e l'indipendenza della pubblica Amministrazione mediante gli articoli 319 e seguenti del codice penale.

Deve aggiungersi soltanto che nel caso in esame tutte le condotte ascrivibili agli indagati sono suscettibili di essere assunte negli schemi di legge ricordati.

Se ciò risulta evidente nei confronti di tutti gli imprenditori nonchè del Lattanzio, del Nicolosi e dello Sciangula, per il ruolo istituzionale da questi ultimi svolto nella vicenda del dissalatore, non meno chiara è la posizione del Mannino e del Capria che, in base alle affermazioni del Salamone, hanno percepito le somme e ricevuto altre utilità per agevolare l'attività dell'imprenditore siciliano nel campo degli appalti pubblici, esercitando la loro influenza su quei settori della pubblica Amministrazione che costituivano «passaggi necessari» per il raggiungimento di tali illeciti vantaggi.

Nè può ritenersi che la recente legge 10 dicembre 1993, n. 515, abbia escluso la rilevanza penale della ipotesi di illecito finanziamento ai partiti politici, avendo essa dettato una nuova normativa in ambito diverso.

Invero è da premettere che la legge fondamentale che ha disciplinato la materia delle sovvenzioni ai partiti politici, alle loro articolazioni organizzative e ai gruppi parlamentari è la n. 195 del 2 maggio 1974, che all'articolo 7 vieta i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati da parte degli organi della pubblica Amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime e li ammette, invece, in forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle di cui si è detto, a condizione che vi sia la deliberazione dell'organo sociale competente e siano regolarmente iscritti in bilancio.

La condotta di chi corrisponda o riceva contributi in violazione della normativa suddetta è sanzionata penalmente con la reclusione e la multa.

La legge 18 novembre 1981, n. 659, ha, in primo luogo esteso i divieti di cui si è detto anche ai finanziamenti o ai contributi diretti o

indiretti in favore dei singoli membri, italiani, delle istituzioni parlamentari nazionali ed europee, nonché ai consiglieri degli enti locali territoriali e ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni e a coloro che rivestono cariche di presidenza, segreteria e direzione amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale dei partiti politici e, al contempo, ha disciplinato in maniera più articolata gli adempimenti a carico di chi eroga e di chi riceve i contributi consentiti dalla legge n. 195 del 1974 (articolo 4 della legge del 1981), dettando in sostanza una normativa tesa ad assicurare, anche con sanzioni di natura penale, la trasparente gestione economica delle formazioni e dei partiti politici.

Pur essendo analogo l'obiettivo perseguito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, diverse sono le condotte considerate con il recente provvedimento legislativo.

Deve invero sottolinearsi che la legge suddetta disciplina esclusivamente le attività connesse allo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, dettando norme per l'accesso ai mezzi di informazione (articolo 1), la propaganda elettorale anche con il mezzo televisivo (articoli 2 e 3), i sondaggi elettorali (articolo 6); determinando l'importo massimo delle spese per le campagne elettorali e indicando rigorosi adempimenti conseguenziali in termini di natura perentoria (articoli 7 e 8).

Tale legge prevede poi per le violazioni a tali prescrizioni sanzioni amministrative pecuniarie di varia entità.

Essa dunque non ha comportato alcuna modifica concernente le sanzioni penali previste nell'ambito dalle leggi del 1974 e del 1981 dato che, come si è detto, ha regolato e sanzionato condotte del tutto autonome e diverse rispetto a quelle già previste.

Del resto un argomento a sostegno della tesi che non ricorra nel caso in esame un'ipotesi di successione di leggi diverse nel tempo (disciplinata dall'articolo 2 del codice penale), si ricava dallo stesso tenore della recente legge che modificando l'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, ha implicitamente, ma significativamente, confermato la sua vigenza.

VIII

CONCLUSIONI

Tali elementi tutti di fatto e di diritto giustificano ampiamente la prosecuzione delle indagini con riferimento alle ipotesi delittuose come sopra delineate e inducono pertanto questo Ufficio a chiedere, a norma dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo inoltri al Presidente della Camera dei Deputati

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

ex articolo 96 della Costituzione

nei confronti di

- 1) Vito Lattanzio nato a Bari il 31 ottobre 1926;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) Calogero Mannino nato ad Asmara il 20 agosto 1939;
- 3) Nicola Capria nato a S. Ferdinando di Rosarno il 6 novembre 1932;
- 4) Rosario Nicolosi nato ad Acireale il 28 luglio 1942;
- 5) Salvatore Sciangula nato a Porto Empedocle il 9 febbraio 1939;
- 6) Filippo Salamone nato ad Aragona il 15 marzo 1942;
- 7) Antonio Vita nato a Favara il 24 agosto 1938;
- 8) Mario Maddaloni nato a Portici il 23 novembre 1935;
- 9) Lionello Sebasti nato a Cori il 12 ottobre 1928;

per i reati di

a) corruzione propria antecedente aggravata e continuata (articoli 110, 81, capoverso, 319 e 319-bis del codice penale) per avere, il primo nell'esercizio delle funzioni di Ministro del Governo della Repubblica, il quarto nella qualità di Presidente della Regione siciliana, il quinto nella qualità di Assessore ai Lavori Pubblici della Regione siciliana, in concorso tra loro e con l'onorevole Calogero Mannino, con l'onorevole Nicola Capria e con altri pubblici ufficiali allo stato non identificati, in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ricevuto, rispettivamente, il Lattanzio la somma di lire cento milioni e gli altri somme di denaro allo stato imprecisate e altre utilità, da parte di Salamone Filippo anche nell'interesse di Vita Antonio, Sebasti Lionello e Maddaloni Mario, affinché venissero poste in essere, in violazione dei doveri di ufficio, atti diretti a favorire il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla T.P.L. s.p.a., dalla Impresem s.p.a. e dalla Vita s.p.a. relativamente all'appalto per l'esecuzione dei lavori concernenti l'impianto di dissalazione e potabilizzazione della città di Trapani.

Fatto commesso in Palermo e Roma fino al 1992.

b) illecito finanziamento ai partiti politici (articoli 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659) per avere il Lattanzio, il Mannino, il Nicolosi, il Capria e lo Sciangula ricevuto, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dalla Impresem s.p.a. di Salamone Filippo anche per conto della Vita s.p.a. di Vita Antonio e della T.P.L. s.p.a. di Sebasti Lionello e di Maddaloni Mario, le somme e le altre utilità di cui sopra, senza che i contributi fossero stati deliberati dall'organo sociale e senza che le relative poste fossero state iscritte nei bilanci delle società.

Fatti commessi in Palermo e Roma fino al 1992.

Si trasmettono gli atti del procedimento n. 1/93 del R.G. del Collegio per i reati ministeriali istituito presso il Tribunale di Palermo.

Il Presidente

(F.to MARIA PATRIZIA SPINA)

I Componenti

(F.to MARIA GIOVANNA ROMEO
FRANCESCO MICELA)

INDICE

	<i>Pag.</i>
I In fatto	3
II Gli elementi di accusa:	
a) le dichiarazioni di Filippo Salamone	4
b) la valutazione della attendibilità generica	10
III L'appalto per la realizzazione del dissalatore di Trapani	16
IV Le singole posizioni:	
1) l'onorevole Vito Lattanzio	18
V Gli onorevoli Nicolosi, Mannino, Capria e Sciangula ...	23
VI Antonio Vita, Lionello Sebasti e Mario Maddaloni	28
VII Le fattispecie delittuose	30
VIII Conclusioni	38